SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 28 luglio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 168/L

LEGGE 2 luglio 2010, n. **118.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007. *(10G0142)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 169

Ministero degli affari esteri

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (Tabella n. 1) *(10A08864)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 170

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 10 giugno 2010.

Integrazioni e modifiche relative alle procedure di number portability per numeri geografici di cui alla delibera n. 41/09/CIR ai fini della implementazione del codice segreto. (Deliberazione n. 35/10/CIR). *(10A08939)*

DELIBERAZIONE 24 giugno 2010.

Consultazione pubblica sullo schema di delibera di approvazione della lista degli eventi di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro. (Deliberazione n. 302/10/CONS). *(10A08940)*

DELIBERAZIONE 24 giugno 2010.

Approvazione della proposta di impegni presentata dalla società Wind telecomunicazioni S.p.a., ai sensi della legge n. 248/2006, relativa al procedimento sanzionatorio n. 10/09/DIR. (Deliberazione n. 308/10/CONS). *(10A08941)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 giugno 2010, n. **119**.

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127, recante disposizioni applicative, in materia di Fondo unico giustizia, relative al settore dei prodotti assicurativi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

E

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare il suo articolo 61, comma 23, che ha disposto che le somme di denaro sequestrate ed i proventi derivanti dai beni confiscati affluiscono ad un unico fondo, nonché stabilito che per la gestione di tali risorse può essere utilizzata la società prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del medesimo comma;

Visto il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, ed in particolare i commi 1 e 2 del suo articolo 2 che hanno denominato «Fondo unico giustizia» il fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, nonché integrato e specificato il novero delle somme di denaro ovvero dei proventi che, con i relativi interessi, rientrano nel Fondo unico giustizia e stabilito che quest'ultimo è gestito da Equitalia Giustizia S.p.a. con le modalità previste con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008;

Visto altresì, in particolare, l'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed in particolare il suo comma 21-*ter* con il quale sono stati inseriti i commi 3-*bis* e 7-*quater* nel citato articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, nonché modificato l'alinea del comma 7 del medesimo articolo;

Visto altresì, in particolare, l'articolo 42, comma 7-*octies*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha apportato modificazioni ai commi 3-*bis*, 7, alinea e 7-*quater*, del citato articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008;

Visto altresì, in particolare, l'articolo 6, comma 2-*bis*, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, recante norma di interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del citato articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008;

Visto il regolamento 30 luglio 2009, n. 127, emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, e, in particolare, il suo articolo 10 che rinvia a successivo regolamento le disposizioni applicative in materia di Fondo unico giustizia relative ai prodotti assicurativi;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, in data 23 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 252 del 27 ottobre 2008, nonché quello in data 25 settembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 5 ottobre 2009, di individuazione e definizione delle informazioni dovute dalle banche, da Poste Italiane S.p.A. nonché dagli altri operatori finanziari per la ricognizione delle risorse che rientrano nel «Fondo unico giustizia», adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 143 del 2008;

Ritenuta la necessità di emanare ulteriori disposizioni regolamentari per la disciplina applicativa del Fondo unico giustizia relativa ai prodotti assicurativi;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 12 aprile 2010;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. n. 3-4534 del 28 aprile 2010;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, 30 luglio 2009, n. 127, recante disposizioni in materia di Fondo unico di giustizia, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel preambolo:

1) nel settimo «Visto» la parola «adottato» è sostituita dalle seguenti: «nonché quello in data 25 settembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 5 ottobre 2009, di individuazione e definizione delle informazioni dovute dalle banche, da Poste Italiane S.p.A. nonchè dagli altri operatori finanziari per la ricognizione delle risorse che rientrano nel «Fondo unico giustizia», adottati»;

b) all'articolo 1:

1) nella lettera *h)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè "Operatore assicurativo" ovvero "Operatori assicurativi", le imprese di assicurazione che, relativamente alle risorse assicurative di cui alla lettera *i-bis)* e ai contratti assicurativi di cui alla lettera *l)*, al pari degli altri Operatori rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento;»;

2) dopo la lettera *i)*, è inserita la seguente: «*i*-bis*)* "risorse assicurative", le somme di denaro, con i relativi interessi, dovute dagli Operatori assicurativi successivamente al verificarsi dell'evento di cui alla lettera *m-quater*);»;

3) la lettera *l)* è sostituita dalla seguente: «*l)* "contratti assicurativi", i contratti di assicurazione sulla vita, che prevedono l'obbligo dell'Operatore assicurativo di versare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana, nonché i contratti di capitalizzazione e i contratti di adesione a fondi pensione aperti istituiti e gestiti da Operatori assicurativi, che prevedono l'obbligo dell'Operatore assicurativo di pagare somme determinate al termine del periodo contrattuale senza assunzione di rischio demografico;»;

4) la lettera *m)*, è sostituita dalla seguente: «*m)* "intestazione" ovvero "intestazioni", il mutamento di titolarità in favore di Fondo unico giustizia ovvero l'attribuzione di titolarità a Fondo unico giustizia, effettuati dagli Operatori e dagli Operatori assicurativi, dei rapporti aventi ad oggetto le risorse, nonché le risorse assicurative,»;

5) dopo la lettera *m)*, sono aggiunte le seguenti: «*m*-bis*)* "vincolo" ovvero "vincoli", la costituzione a favore di Fondo unico giustizia da parte degli Operatori assicurativi di un vincolo sui contratti assicurativi oggetto di provvedimenti di sequestro ovvero di confisca, mediante apposizione sui medesimi contratti della stampigliatura "Contratto oggetto di vincolo a favore di Fondo unico giustizia presso Equitalia Giustizia S.p.a., con sede in Roma, codice fiscale n. 97525160582 - articolo 61, comma 23, della legge 6 agosto 2008, n. 133" che costituisce per tali contratti, in funzione della peculiarità dei relativi rapporti, modalità applicativa specifica della loro intestazione e che della stessa tiene luogo; *m*-ter*)* "svincolo" ovvero "svincoli", la revoca da parte degli Operatori assicurativi dei vincoli a seguito di provvedimenti di dissequestro ovvero di revoca di confisca dei contratti assicurativi, effettuata dagli Operatori assicurativi mediante cancellazione della stampigliatura di cui alla lettera *m-bis*; *m*-quater*)* "evento", il verificarsi del rischio dedotto in garanzia e contemplato nei contratti assicurativi ovvero la scadenza dei contratti assicurativi;»;

6) la lettera *n)*, è sostituita dalla seguente: «*n)* "dati delle intestazioni", tutti i dati e le informazioni che gli Operatori finanziari e gli Operatori assicurativi comunicano a Equitalia Giustizia in applicazione del decreto informazioni relativamente a tutte le intestazioni, nonché a tutti i vincoli e a tutti gli svincoli, come definiti alle lettere *m*-bis*)* ed *m*-ter*)*, che i predetti Operatori hanno effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 143 del 2008;»;

c) all'articolo 6:

1) nel comma 2, dopo le parole «Equitalia Giustizia gestisce le risorse,», sono inserite le seguenti: «nonché le risorse assicurative»;

2) nel comma 3, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «*b)* relativamente alle risorse sequestrate che alla data della intestazione risultano in forma di denaro, nonché alle risorse assicurative registra la misura del tasso d'interesse attivo riconosciuto dagli Operatori e dagli Operatori assicurativi alla data dell'intestazione, nonché ogni variazione del predetto tasso che fosse successivamente comunicata dagli Operatori e dagli Operatori assicurativi;»;

3) nel comma 5, le parole «Equitalia Giustizia e gli Operatori» sono sostituite dalle seguenti: «Equitalia Giustizia, gli Operatori assicurativi e gli altri Operatori»;

4) nel comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Equitalia Giustizia, ai fini delle iniziative di competenza del MEF ai sensi dell'articolo 2, comma 3-*bis*, della legge n. 181 del 2008 comunica al MEF, non appena in suo possesso, ogni notizia od elemento utile a costituire presupposto delle medesime iniziative.»;

d) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Art. 10 *(Disposizioni in materia di contratti assicurativi).* — 1. Gli Operatori assicurativi:

a) trasmettono a Equitalia Giustizia, nei termini e nei modi disciplinati nel decreto informazioni ai fini della effettuazione della relativa informazione, copia dei provvedimenti di sequestro o di confisca dei contratti assicurativi ovvero di dissequestro o di revoca della confisca dei contratti assicurativi di cui abbiano notizia, anche qualora l'evento non si sia ancora verificato;

b) costituiscono i vincoli relativamente ai contratti assicurativi oggetto di provvedimenti di sequestro ovvero di confisca adottati, dandone comunicazione a Equitalia Giustizia nei termini e nei modi disciplinati nel decreto informazioni ai fini della effettuazione della relativa informazione;

c) effettuano gli svincoli relativamente ai contratti assicurativi oggetto di vincolo a fronte di provvedimenti di dissequestro ovvero di revoca della confisca adottati, dandone comunicazione a Equitalia Giustizia nei termini e nei modi disciplinati nel decreto informazioni ai fini della effettuazione della relativa informazione;

d) successivamente al verificarsi dell'evento, accendono presso Banche ovvero Poste Italiane uno o più conti correnti fruttiferi, intestati Fondo unico giustizia, sui quali versano le risorse assicurative dovute, relativamente ai contratti assicurativi oggetto di vincolo, dandone immediata comunicazione a Equitalia Giustizia. In caso di accensione di un conto unico mantengono separate evidenze di ciascuna posizione soggettiva, dando immediata comunicazione di esse ad Equitalia Giustizia;

e) chiedono a Equitalia Giustizia la reintestazione delle risorse assicurative, comprensive degli interessi maturati sull'apposito conto, che, nonostante il vincolo del contratto assicurativo, dovessero essere versate al beneficiario, previa trasmissione di copia dell'eventuale provvedimento dell'autorità giudiziaria che disponesse in tal senso;

f) successivamente al verificarsi dell'evento e alla conseguente intestazione ai sensi della lettera *d)*, chiedono a Equitalia Giustizia la reintestazione delle risorse assicurative, comprensive degli interessi maturati sull'apposito conto, in caso di dissequestro ovvero di revoca della confisca dei contratti assicurativi relativamente ai quali abbiano già proceduto allo svincolo;

g) qualora il provvedimento di sequestro concerna solo il beneficiario:

1) prima di dare seguito a qualunque richiesta del contraente circa l'esercizio di un proprio diritto derivante dal contratto assicurativo oggetto di vincolo, informano immediatamente Equitalia Giustizia delle disposizioni fornite al riguardo dall'Autorità giudiziaria;

2) in caso di sospensione del pagamento dei premi da parte del contraente, comunicano a Equitalia Giustizia nei termini e nei modi disciplinati nel decreto informazioni ai fini della effettuazione della relativa informazione l'eventuale valore di riduzione del contratto; comunicano altresì a Equitalia Giustizia l'eventuale ripresa del pagamento dei premi;

h) qualora il provvedimento di sequestro concerna solo il contraente:

1) si astengono dall'attuazione dell'eventuale esercizio di diritti derivanti dal contratto in favore del contraente;

2) prima di dare seguito a qualunque richiesta del beneficiario circa l'esercizio di un proprio diritto derivante dal contratto assicurativo oggetto di vincolo, informano immediatamente Equitalia Giustizia delle disposizioni fornite al riguardo dall'Autorità giudiziaria.

2. Equitalia Giustizia gestisce le risorse assicurative ad essa intestate secondo le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 giugno 2010

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro della giustizia
ALFANO

Il Ministro dell'interno
MARONI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 32

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla prumulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 6 del decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nonché dell'art. 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e successive modificazioni, in materia di Fondo unico di giustizia» come modificati dal presente decreto:

«Art. 1 *(Definizioni ed oggetto).* — Nel presente decreto si intendono per:

a) «decreto-legge n. 112», il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

b) «legge n. 133», la legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 112;

c) «decreto-legge n. 143», il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario;

d) «legge n. 181», la legge 13 novembre 2008, n. 181, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 143, nonché ogni ulteriore successiva modificazione del suo art. 2, richiamata nel preambolo del presente regolamento;

e) «decreto informazioni», il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, in data 23 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 252 del 27 ottobre 2008, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 143 del 2008, nonché ogni ulteriore decreto di modificazione ovvero di integrazione della sua disciplina adottato ai sensi del medesimo art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 143 del 2008;

f) «Fondo unico giustizia», il fondo previsto dall'art. 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008 e così denominato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 143 del 2008;

g) «Equitalia Giustizia», Equitalia Giustizia S.p.a., società prevista dall'art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché individuata dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 143 del 2008 come la società che gestisce Fondo unico giustizia;

h) «Poste Italiane», «Banche», «Operatori Finanziari », «Operatori» ovvero «Operatore», rispettivamente Poste italiane S.p.a., le banche, gli altri operatori finanziari, ovvero tali soggetti complessivamente intesi, depositari delle risorse, *nonché «Operatore assicurativo» ovvero «Operatori assicurativi», le imprese di assicurazione che, relativamente alle risorse assicurative di cui alla lettera* i-bis) *e ai contratti assicurativi di cui alla lettera l), al pari degli altri Operatori rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento;*

i) «risorse», i seguenti valori, con i relativi interessi, esclusi in ogni caso quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca:

1) somme di denaro, e relativi proventi, inclusi tra gli altri i dividendi, le cedole, gli interessi, i frutti civili e il controvalore dei titoli alla scadenza o in caso di vendita, relativi ai titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai depositi a risparmio e a ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale:

1.*a)* oggetto di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

1.*b)* oggetto di confisca ovvero che costituiscono il controvalore o i proventi dei beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni;

2) somme di denaro di cui all'art. 262, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale;

3) somme di denaro e proventi depositati presso gli Operatori in relazione ai procedimenti civili e fallimentari di cui all'art. 2, comma 2, lettere *c*-bis*)* e *c*-ter*)*, della legge n. 181;

4) somme di denaro e proventi che Equitalia Giustizia intesta Fondo unico giustizia in applicazione dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 143;

i-bis*) «risorse assicurative», le somme di denaro, con i relativi interessi, dovute dagli Operatori assicurativi successivamente al verificarsi dell'evento di cui alla lettera m*-quater*);»;*

l) *«contratti assicurativi», i contratti di assicurazione sulla vita, che prevedono l'obbligo dell'Operatore assicurativo di versare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana, nonché i contratti di capitalizzazione e i contratti di adesione a fondi pensione aperti istituiti e gestiti da Operatori assicurativi, che prevedono l'obbligo dell'Operatore assicurativo di pagare somme determinate al termine del periodo contrattuale senza assunzione di rischio demografico;»;*

m) *«intestazione» ovvero «intestazioni», il mutamento di titolarità in favore di Fondo unico giustizia ovvero l'attribuzione di titolarità a Fondo unico giustizia, effettuati dagli Operatori e dagli Operatori assicurativi, dei rapporti aventi ad oggetto le risorse, nonché le risorse assicurative;*

m-bis*) «vincolo» ovvero «vincoli», la costituzione a favore di Fondo unico giustizia da parte degli Operatori assicurativi di un vincolo sui contratti assicurativi oggetto di provvedimenti di sequestro ovvero di confisca, mediante apposizione sui medesimi contratti della stampigliatura "Contratto oggetto di vincolo a favore di Fondo unico giustizia presso Equitalia Giustizia S.p.a., con sede in Roma, codice fiscale n. 97525160582 - art. 61, comma 23, della legge 6 agosto 2008, n. 133" che costituisce per tali contratti, in funzione della peculiarità dei relativi rapporti, modalità applicativa specifica della loro intestazione e che della stessa tiene luogo;*

m-ter*) «svincolo» ovvero «svincoli», la revoca da parte degli Operatori assicurativi dei vincoli a seguito di provvedimenti di dissequestro ovvero di revoca di confisca dei contratti assicurativi, effettuata dagli Operatori assicurativi mediante cancellazione della stampigliatura di cui alla lettera m*-bis)*;*

m-quater*) «evento», il verificarsi del rischio dedotto in garanzia e contemplato nei contratti assicurativi ovvero la scadenza dei contratti assicurativi;*

n) *«dati delle intestazioni», tutti i dati e le informazioni che gli Operatori finanziari e gli Operatori assicurativi comunicano a Equitalia Giustizia in applicazione del decreto informazioni relativamente a tutte le intestazioni nonché a tutti i vincoli e a tutti gli svincoli, come definiti alle lettere m*-bis*) ed m*-ter*) che i predetti Operatori hanno effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 143 del 2008;*

o) «dati delle risorse», tutti i dati e le informazioni necessari per la individuazione dei procedimenti ovvero dei provvedimenti civili, fallimentari, penali, per l'applicazione di misure di prevenzione, nonché amministrativi nell'ambito dei quali ovvero per effetto dei quali si determinano le risorse;

p) «Ministero della giustizia», gli uffici della amministrazione della giustizia che formano ovvero detengono i dati delle risorse di loro competenza;

q) «Ministero dell'interno», gli uffici della amministrazione dell'interno che formano ovvero detengono i dati delle risorse di loro competenza;

r) «Demanio», gli uffici della Agenzia del demanio che formano ovvero detengono i dati delle risorse di loro competenza;

s) «MEF», il Ministro ovvero il Ministero dell'economia e delle finanze;

t) «devoluzione allo Stato», alternativamente:

1) il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato effettuato da Equitalia Giustizia nei soli limiti applicativi e per le sole finalità previsti dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 143 del 2008;

2) il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato effettuato da Equitalia Giustizia delle somme da destinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 7-*ter* dell'art. 2 della legge n. 181 del 2008.

2. Il presente decreto reca disposizioni attuative delle norme di cui all'art. 61, comma 23, del decreto-legge n. 112, convertito dalla legge n. 133 del 2008, nonché delle norme di cui all'art. 2, commi 1 e 6, del decreto-legge n. 143, come integrato dalla legge n. 181.».

«Art. 6 *(Gestione, versamenti allo Stato, investimenti e rendicontazione)*. — 1. Equitalia Giustizia versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme per le quali sussistono i requisiti per il loro incameramento entro trenta giorni. Equitalia Giustizia versa altresì all'entrata del bilancio dello Stato, con cadenza trimestrale e nella percentuale di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 181, ovvero nella diversa percentuale eventualmente determinata ai sensi del comma 7-*quater* del medesimo articolo, le quote delle risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo che si rendono disponibili per massa, in base a criteri statistici e di rotatività.

2. Fino al momento del versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione per le destinazioni disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 7-*ter* dell'art. 2 della legge n. 181, Equitalia Giustizia gestisce le risorse *nonché le risorse esecutive* intestate Fondo unico giustizia avendo riguardo alle esigenze di liquidità del Fondo unico giustizia e garantendo la pronta disponibilità delle risorse diverse dal denaro ovvero delle somme di denaro necessarie per eseguire le restituzioni e i prelevamenti di cui al presente decreto.

3. Anche al fine di assicurare la pronta disponibilità di cui al comma 2, Equitalia Giustizia:

a) relativamente alle risorse sequestrate che alla data della intestazione risultano in forma diversa dal denaro, non effettua disinvestimenti, nuovi investimenti ovvero diversificazione degli investimenti, salvo diversa disposizione appositamente impartitale dal relativo amministratore;

b) relativamente alle risorse sequestrate che alla data della intestazione risultano in forma di denaro, nonché alle risorse assicurative registra la misura del tasso d'interesse attivo riconosciuto dagli Operatori e dagli Operatori assicurativi alla data dell'intestazione, nonché ogni variazione del predetto tasso che fosse successivamente comunicata dagli Operatori e dagli Operatori assicurativi;

c) intrattiene un apposito conto corrente, intestato Fondo unico giustizia, con l'Operatore che riconosce il più elevato tasso di interesse attivo, in ogni caso superiore alla media dei tassi di interesse attivi applicati dalle maggiori banche sui conti correnti dei loro clienti, di cui alla pubblicazione Bankitalia-depositi overnight presso l'Eurosistema;

d) trasferisce sul conto corrente di cui alla lettera *c)* le risorse di cui alla lettera *b)* esclusivamente se il relativo tasso di interesse attivo risulti superiore a quello praticato sulle risorse di cui alla medesima lettera *b)* e soltanto per il tempo durante il quale il predetto tasso risulti effettivamente superiore;

e) investe le risorse di cui alle lettere *b)*, per massa e non per singolo provvedimento, e *d)* esclusivamente in titoli emessi e garantiti dallo Stato italiano e soltanto se, all'atto dell'investimento e nel corso della relativa gestione, l'investimento garantisce la sua pronta liquidazione, nonché una remunerazione complessivamente maggiore di quella conseguente all'applicazione dei tassi di interesse attivo di cui alle medesime lettere.

4. Equitalia Giustizia tiene contabilità e scritture separate per le operazioni attinenti alla gestione del Fondo unico giustizia, nonché una separata amministrazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera *i)*, ad essa pertinenti, in modo che risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle obbligazioni del Fondo unico giustizia.

5. Il rendiconto della gestione del Fondo unico giustizia, approvato dal consiglio di amministrazione di Equitalia Giustizia, è trasmesso entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente ad una relazione del consiglio di amministrazione, al MEF, al Ministero della giustizia e al Ministero dell'interno. Equitalia Giustizia trasmette trimestralmente al MEF, al Ministero della giustizia e al Ministero dell'interno un rendiconto delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato. *Equitalia Giustizia, gli Operatori assicurativi e gli altri Operatori*, d'intesa fra loro, determinano le date entro le quali i dati e le notizie occorrenti per la predisposizione del rendiconto della gestione sono esclusivamente gestiti in formato elettronico e trasmessi in forma telematica. *Equitalia Giustizia, ai fini delle iniziative di competenza del MEF ai sensi dell'art. 2, comma 3*-bis*), della legge n. 181 del 2008 comunica al MEF, non appena in suo possesso, ogni notizia od elemento utile a costituire presupposto delle medesime iniziative*».

6. Il rendiconto comprende le seguenti voci:

a) natura e entità delle risorse intestate Fondo unico giustizia, distinte per tipologia;

b) natura e entità delle risorse prelevate da Fondo unico giustizia;

c) investimenti eseguiti e loro rendimento;

d) natura e entità delle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato, distinte per tipologia, e destinate alla ripartizione di cui all'art. 2, commi da 7 a 7-*ter*), della legge n. 181 del 2008;

e) entità dell'aggio dedotto dalle somme versate al bilancio dello Stato;

f) spese di gestione del Fondo unico giustizia, determinate con apposita convenzione tra Equitalia Giustizia e MEF, così suddivise:

f.1) commissione spese trattenute dagli Operatori;

f.2) spese sostenute da Equitalia Giustizia;

f.3) spese inerenti alle attività di investimento.

7. Il MEF, anche su richiesta del Ministero della giustizia o del Ministero dell'interno, può chiedere in qualunque momento a Equitalia Giustizia notizie e dati sulla gestione del Fondo unico giustizia, ulteriori rispetto a quelli che già emergono dai rendiconti periodici di Equitalia Giustizia, al fine di verificare la regolarità e l'appropriatezza della gestione esercitata in base al presente regolamento.».

10G0140

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 24 giugno 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'«UNI.VERSUS – CSEI – Consorzio universitario per la formazione e l'innovazione», in Bari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 2 febbraio 2010 prot. m. dg DAG 9 febbraio 2010 n. 20047.E, 21 maggio 2010 prot. m. dg DAG 27 maggio 2010 n. 7544.E, 4 giugno 2010 prot. m. dg DAG 7 giugno 2010 n. 79982.E e 7 giugno 2010 prot. m. dg DAG 15 giugno 2010 n. 85285.E con le quali il dott. Ruggiero Umberto, nato a Bari il 30 maggio 1927, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'«UNI. VERSUS - CSEI - Consorzio Universitario per la Formazione e l'Innovazione» con sede legale in Bari, viale Japigia 182, CF 80017970726 e P. IVA 01173380724, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento del consorzio tra i soggetti e gli Enti abilitati a tenere i corsi di formazione sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante dell'«UNI.VERSUS - CSEI -Consorzio universitario per la formazione e l'innovazione» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di cinque sedi idonee allo svolgimento dell'attività site in: Bari viale Japigia n. 188, Lecce, via Regina Isabella c/o palazzo dei Teatini, Corato via E. Fieramosca n. 169, Foggia, via Manfredonia angolo via De Dominicis e Brindisi s.s. 7 per Mesasgne km 7,300;

che i formatori nelle persone di:

prof. Colaianni Nicola, nato a Bari l'11 aprile 1946;

prof. Damato Antonietta, nata a Barletta il 3 aprile 1960;

prof. Uricchio Antonio Felice, nato a Bitonto il 10 luglio 1961,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004.

Dispone:

L'accreditamento dell'«UNI.VERSUS - CSEI - Consorzio Universitario per la Formazione e l'Innovazione» con sede legale in Bari, viale Japigia 182, CF 80017970726 e P.IVA 01173380724, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 24 giugno 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A09005

PROVVEDIMENTO 2 luglio 2010.

Modifica dei PP.DG 19 novembre 2008 e 31 marzo 2010 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società «M.C.M. A.D.R. Conciliare S.r.l.», in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta*

Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto i PP.D.G. 19 novembre 2008 e 31 marzo 2010 con i quali è stato disposto l'accreditamento della società «M.C.M. A.D.R. Conciliare S.r.l.», con sede legale in Napoli via Manzoni n. 225, c.f e P.IVA n. 06109301215, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 12 aprile 2010 prot. m. dg DAG 14 aprile 2010 n. 53058.E e 3 giugno 2010 prot. m. dg DAG 10 giugno 2010 n. 82633.E, con la quale la dott.ssa Natalia Risi, nata a Nocera Inferiore il 4 agosto 1978, in qualità di legale rappresentante della società «M.C.M. A.D.R. Conciliare S.r.l.», chiede l'inserimento di tre ulteriori nominativi nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione.

Rilevato che i formatori nelle persone di:

prof. Califano Gian Paolo, nato a Napoli il 22 marzo 1963;

prof. D'Antonio Virgilio, nato a Salerno il 13 marzo 1980;

prof. Sica Salvatore, nato a Salerno il 28 gennaio 1961,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004.

Dispone:

La modifica dei PP.D.G. 19 novembre 2008 e 31 marzo 2010 con i quali è stato disposto l'accreditamento della società «M.C.M. A.D.R. Conciliare S.r.l.», con sede legale in Napoli via Manzoni n. 225, c.f. e P.IVA n. 06109301215, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di tre ulteriori unità nelle persone di: prof. Califano Gian Paolo, nato a Napoli il 22 marzo 1963, prof. D'Antonio Virgilio, nato a Salerno il 13 marzo 1980 e prof. Sica Salvatore, nato a Salerno il 28 gennaio 1961.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 2 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A09006

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 luglio 2010.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni, relativi all'emissione del 30 giugno 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 51325 del 23 giugno 2010, che ha disposto per il 30 giugno 2010 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 51325 del 23 giugno 2010 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 giugno 2010;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 giugno 2010, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 184 giorni è risultato pari a 0,979. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,502.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 0,735 ed a 1,972.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2010

p. Il direttore generale: CANNATA

10A09177

DECRETO 8 luglio 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Segreteria della Commissione tributaria regionale per la Sicilia e della Sezione della Commissione tributaria centrale avente sede presso la stessa Commissione, in Palermo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Vista la nota prot. 2010/1408/S del 1° aprile 2010, con la quale il Direttore dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria regionale per la Sicilia ha chiesto l'autorizzazione per la chiusura della sede principale della Commissione stessa, a causa dell'interruzione della fornitura di energia elettrica dalle ore 9,00 alle ore 12,30 del giorno 2 aprile 2010, come informalmente preavvisato dall'ENEL;

Vista la nota n. 5133 del 2 aprile 2010, con la quale il Direttore della Direzione della giustizia tributaria, considerata l'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi, ha autorizzato l'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria regionale per la Sicilia a chiudere nel giorno 2 aprile 2010;

Sentito con nota n. 5658 del 14 aprile 2010 del Direttore della Direzione della giustizia tributaria, il Garante del contribuente per la Sicilia, che con lettera n. 511 del 16 aprile 2010 ha espresso parere favorevole;

Accertato il mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale per la Sicilia e della sezione della Commissione tributaria centrale avente sede presso la stessa Commissione per il giorno 2 aprile 2010;

Decreta:

La chiusura, nel giorno 2 aprile 2010, dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria centrale per la Sicilia e della sezione della Commissione tributaria centrale avente sede presso la stessa commissione, via Mariano Stabile, 160, Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2010

Il direttore generale
delle finanze
LAPECORELLA

10A08995

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 maggio 2010.

Riparto delle risorse per l'annualità 2008, da assegnare a favore dei distretti produttivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 890, della legge finanziaria 2007.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria 2007, che, inserendo i commi 371-*bis* e 371-*ter* all'art. 1 della legge n. 266 del 2005, legge finanziaria 2006, ha previsto un contributo statale a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare massimo del 50 per cento delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto, e ha altresì previsto che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i progetti regionali ammessi al beneficio e i relativi oneri per il bilancio dello Stato ed eventuali ulteriori progetti di carattere nazionale;

Ritenuta prioritaria l'esigenza di destinare la dotazione finanziaria prevista per il 2008 a favore dei progetti regionali, in considerazione delle positive ricadute registrate con la precedente annualità di competenza 2007;

Vista la legge di bilancio 24 dicembre 2007, n. 245, di previsione per l'anno 2008 che ha previsto uno stanziamento pari a 50 milioni di euro a valere sul capitolo 7410 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo

economico, per progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni;

Tenuto conto del ruolo assegnato al Ministero dello sviluppo economico relativamente alle politiche nazionali per sostenere la competitività dei distretti industriali ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 34;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003, recante criteri di ripartizione tra le regioni, per gli anni 2004 e seguenti, delle risorse finanziarie individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo n. 112/1998 in materia di agevolazioni alle imprese;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante il bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2009, con il quale è stata disposta la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010;

Ritenuto di dover individuare i progetti regionali ed eventuali progetti a carattere nazionale da ammettere al beneficio di cui al citato art. 1, comma 890, della legge n. 296 del 2006, legge finanziaria 2007, a valere sulle risorse stanziate nel 2008, nel rispetto dell'onere massimo a carico del bilancio dello stato pari a euro 50 milioni;

Vista la nota in data 11 giugno 2009, n. 16672, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto per acquisire il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la nota della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 18 giugno 2009, n. 2866, con la quale è stato chiesto il formale concerto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze in data 5 marzo 2010, n. 5213, con la quale è stato dato il concerto, previe modifiche formali al testo;

Vista la nota della conferenza in data 12 marzo 2010, con la quale è stata convocata una riunione tecnica per il giorno 24 marzo 2010;

Vista la nota della regione Abruzzo 23 marzo 2010, n. 5066/DI, con la quale è stato chiesto l'esonero dal vincolo del cofinanziamento, stante il contesto economico regionale, già fortemente provato dalla crisi ed ulteriormente aggravato dal sisma del 6 aprile 2009;

Visti gli esiti della riunione tecnica svoltasi presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 24 marzo 2010, nella quale sono state accolte talune delle richieste dei rappresentanti delle regioni, con riguardo alla possibilità di finanziare progetti approvati nel 2007 non ammessi al contributo per esaurimento di fondi, nonché con riguardo alla esclusione della regione Abruzzo dal vincolo del cofinanziamento;

Vista la nota in data 13 aprile 2010, n. 9301, con la quale è stato formalizzato il recepimento delle suddette richieste;

Preso atto della esigenza, manifestata dai rappresentanti delle regioni, di procedere rapidamente alla acquisizione delle risorse per poter avviare proficuamente i procedimenti di selezione delle iniziative ed il relativo finanziamento;

Ritenuto necessario procedere in via d'urgenza pur in mancanza del parere formale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in particolare il comma 6, il quale prevede che, quando il parere concerne provvedimenti già adottati in via definitiva, la Conferenza Stato-regioni può chiedere che il Governo lo valuti ai fini dell'eventuale riforma dei provvedimenti stessi;

Decreta:

Art. 1.

Obiettivi e caratteristiche dei progetti regionali

1. I progetti regionali ammissibili al cofinanziamento di cui al presente decreto devono riguardare interventi a favore dei distretti produttivi, che ne rafforzino il sistema organizzativo, anche attraverso nuovi modelli di integrazione per filiera, nei seguenti ambiti:

a) attività di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico;

b) interventi di promozione e diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), con particolare riferimento alle infrastrutture di banda larga a servizio dei distretti produttivi;

c) interventi mirati al risparmio energetico e all'utilizzo di energia rinnovabile;

d) forme di collaborazione tra aziende appartenenti a distretti diversi, integrate per filiera, al fine di sostenere il rilancio produttivo, con particolare riguardo ai settori abbigliamento-moda, arredo-casa e nautica;

e) forme di collaborazione tra distretti appartenenti a regioni diverse, anche al fine di rafforzarne la presenza sui mercati internazionali;

f) azioni per lo sviluppo del modello di «rete di impresa», attraverso il «contratto di rete», introdotto dall'art. 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, come modificato dalla legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi e integrato dall'art. 1 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese.

2. Qualora, nell'attuazione dei progetti siano previsti interventi costituiti da regimi di aiuto in favore delle imprese, questi devono rispettare la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Art. 2.

Modalità e termini di presentazione dei progetti

1. Ai fini dell'ammissibilità al cofinanziamento, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presentano al Ministero dello sviluppo economico, direzione generale per la politica industriale e la competitività, i progetti che intendono attuare.

2. I progetti regionali di cui al comma 1 devono, in particolare, contenere:

a) descrizione del contesto programmatico nel quale saranno realizzati;

b) l'indicazione degli obiettivi generali e specifici;

c) la descrizione delle singole azioni proposte;

d) la forma dell'intervento e dei soggetti beneficiari;

e) i risultati attesi e i tempi di attuazione;

f) gli aspetti finanziari, con il piano di copertura di ciascun intervento proposto.

3. Nell'ambito dei progetti regionali di cui al comma 1 possono essere oggetto di cofinanziamento gli interventi la cui realizzazione abbia avuto inizio a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto. Nel caso in cui gli interventi siano costituiti da regimi di aiuto in favore delle imprese, sono ammissibili a cofinanziamento solamente gli oneri connessi a domande presentate a partire dalla predetta data nonché quelle già presentate e approvate, ma non ammesse a contributo per esaurimento dei fondi, nell'ambito dei progetti regionali cofinanziati con le risorse del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, nel rispetto dell'art. 1 del presente decreto e in misura non superiore al 30% del totale di risorse pubbliche complessivamente impiegate.

Art. 3.

Assegnazione ed erogazione del cofinanziamento

1. Il Ministero dello sviluppo economico, tenuto conto del fabbisogno finanziario relativo a ciascun progetto, assegna con successivo e specifico provvedimento di impegno a favore di ogni singola regione e provincia autonoma – e nel limite delle risorse a disposizione per ciascuna secondo la ripartizione di cui al successivo art. 4 – il cofinaniamento statale ai progetti regionali in misura non superiore al 50% della quota pubblica complessiva di finanziamento degli interventi previsti.

I progetti che non prevedono il cofinanziamento da parte delle regioni o delle province autonome non sono presi in considerazione.

2. Le eventuali risorse finanziarie disponibili a seguito della mancata presentazione di progetti da parte di una o più regioni o province autonome, ovvero a seguito di un fabbisogno di cofinanziamento inferiore all'importo assegnato, sono ripartite fra le restanti regioni e province autonome, con fabbisogno di cofinanziamento superiore a quello assegnato, con i criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 citato in premessa.

3. Entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse ai progetti regionali, che decorrono dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte degli organi di controllo preposti sul provvedimento di impegno, il Ministero dello sviluppo economico dispone l'accreditamento alla regione o provincia autonoma di un'anticipazione pari al 50% del cofinanziamento dovuto per la realizzazione del progetto medesimo.

4. A seguito di utilizzo da parte della regione o della provincia autonoma del 90% dell'acconto di cui al comma 2, sulla base di richiesta formulata dalla regione o provincia autonoma utilizzando uno specifico schema predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, il Ministero stesso provvede ad accreditare un secondo acconto pari ad un ulteriore 30% del cofinanziamento dovuto.

5. L'importo dell'acconto erogato e non utilizzato, in tutto o in parte, dalle regioni o province autonome sarà restituito al Ministero dello sviluppo economico che, nel rispetto delle norme di contabilità, provvede a ripartirlo fra le altre regioni o province autonome, secondo le modalità di cui al comma 2.

6. Tenuto conto degli interventi effettivamente realizzati, le regioni e le province autonome procedono alla verifica finale dei progetti e predispongono, sulla base di uno schema predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, una relazione finale che evidenzia anche i risultati ottenuti, con la quale richiedono al Ministero medesimo l'eventuale saldo del cofinanziamento spettante.

7. Il Ministero dello sviluppo economico sulla base delle relazioni di cui al comma precedente provvede all'accreditamento del saldo del cofinanziamento, qualora spettante, entro sessanta giorni dal ricevimento della relazione finale.

8. Nel caso in cui l'onere complessivamente sostenuto dalla regione o dalla provincia autonoma per la realizzazione degli interventi determini un importo del cofinanziamento inferiore a quello già trasferito a titolo di acconto, la regione o la provincia autonoma è tenuta a restituire al Ministero la quota non spettante.

9. I progetti devono essere completati entro trentasei mesi dalla data di assegnazione delle risorse finanziarie, di cui all'art. 3, comma 1.

Art. 4.

Ripartizione risorse finanziarie

1. Gli oneri finanziari per il cofinanziamento dei progetti di cui all'art. 1 ammontano ad euro 50.000.000,00 e gravano sul capitolo 7410 «Missione 11 - Competitività

e sviluppo delle imprese - Programma 11.5 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprietà industriale e riassetti industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica - U.P.B. 1.1.6 Investimenti» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico in conto residui dell'esercizio 2008.

2. Ai fini del cofinanziamento dei progetti di cui all'art. 1, le risorse complessivamente disponibili, pari a 50 milioni di euro, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nel modo seguente:

a) 45 milioni di euro, secondo le percentuali di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 citato in premessa che di seguito si riporta:

Regioni e Province Aut.	%	Risorse ripartite
Piemonte	8,700	**3.915.000**
Valle d'Aosta	0,109	**49.050**
Lombardia	18,489	**8.320.050**
Prov. Bolzano	0,269	**121.050**
Prov. Trento	0,239	**107.550**
Veneto	11,277	**5.074.650**
Friuli V.G	1,365	**614.250**
Liguria	2,357	**1.060.650**
Emilia Romagna	10,026	**4.511.700**
Toscana	7,449	**3.352.050**
Umbria	1,612	**725.400**
Marche	3,600	**1.620.000**
Lazio	4,332	**1.949.400**
Abruzzo	2,690	**1.210.500**
Molise	0,536	**241.200**
Campania	8,241	**3.708.450**
Puglia	6,494	**2.922.300**
Basilicata	1,400	**630.000**
Calabria	2,133	**959.850**
Sicilia	4,948	**2.226.600**
Sardegna	3,734	**1.680.300**
TOTALI	**100,000**	45.000.000

b) 5 milioni di euro, per il finanziamento di un progetto straordinario di carattere nazionale a sostegno dello sviluppo produttivo dei distretti della regione Abruzzo, da realizzare tramite un apposito accordo di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e la regione, in considerazione dei danni provocati al tessuto produttivo dal sisma del 6 aprile 2009.

Art. 5.

Disposizioni particolari per la regione Abruzzo

1. In considerazione dei danni provocati al tessuto produttivo del sisma del 6 aprile 2009, oltre all'importo previsto per il progetto speciale di cui al precedente art. 4, lettera *b)*, la regione Abruzzo potrà usufruire delle seguenti disposizioni particolari:

a) per quanto attiene al precedente art. 3, punti 3 e 4, l'accreditamento alla regione delle prime due anticipazioni del cofinanziamento dovuto per la realizzazione del progetto medesimo sono erogate in un'unica soluzione, pari all' 80%;

b) per quanto attiene al precedente art. 3, punto 9, il termine per il completamento dei progetti, pari a trentasei mesi dalla data di assegnazione delle risorse finanziarie, può essere prorogato, su richiesta della regione, di ulteriori dodici mesi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2010

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle attività produttive
Registro n. 3, foglio n. 135.

10A09047

DECRETO 9 giugno 2010.

Scioglimento della cooperativa «Società Cooperativa Rovigo Servizi», in Taglio di Po e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della relazione di mancato accertamento ispettivo datata 8 agosto 2008, effettuata dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Società Cooperativa Rovigo Servizi», con sede in Taglio di Po (Rovigo), costituita in data 17 gennaio 2005, n. REA RO-141536 è sciolta d'ufficio ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Federico Loda, nato a Verona il 26 giugno 1965 con studio in Verona, Piazza Pradaval n. 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 9 giugno 2010

Il Ministro ad interim : BERLUSCONI

10A09194

DECRETO 10 giugno 2010.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Adriana III», in Marcianise.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il D.M. 8 giugno 2005 con il quale la Società cooperativa «Adriana III» con sede in Marcianise (Caserta) è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi con nomina di Commissario Governativo nella persona del dott. Gilberto Bargellini;

Visto il D.M. 6 luglio 2006 con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di dodici mesi;

Visto il D.M. 9 novembre 2007 con il quale la gestione è stata prorogata per un ulteriore periodo di dodici mesi;

Visto il D.M. 24 luglio 2008 con il quale la gestione è stata ulteriormente prorogata per dodici mesi;

Visto il D.D. 8 giugno 2009 n. 07/SGC/2009 con il quale la stesione è stata ulteriormente prorogata per dodici mesi;

Vista la relazione del 4 giugno 2010, con la quale il Commissario Governativo chiede una ulteriore proroga del mandato per le motivazioni in essa meglio specificate, cui si rinvia e che si intendono qui richiamate;

Ritenuta la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della Società cooperativa «Adriana III» con sede in Marcianise (Caserta) è prorogata per un ulteriore periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

Art. 2.

Al dott. Gilberto Bargellini sono confermati i poteri già conferiti, in qualità di Commissario Governativo, per il periodo a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto per il restante periodo di gestione commissariale di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 giugno 2010

Il direttore generale: CINTI

10A09195

DECRETO 24 giugno 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Insieme – Cemea società cooperativa sociale», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza n. 249/10 del Tribunale di Milano con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Insieme - Cemea Società Cooperativa Sociale», con sede in Milano (codice fiscale 11811890158) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Antonio Pennino, nato a Napoli il 21 aprile 1964 e ivi domiciliato in Via dei Mille, n. 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 giugno 2010

Il Ministro ad interim: BERLUSCONI

10A09196

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 luglio 2010.

Concessione del trattamento di CIGS, per i lavoratori della società Adrtel SpA. (Decreto n. 53042).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'accordo governativo del 23 marzo 2009, di recepimento dell'intesa del 10 marzo 2009 intervenuta presso la regione Lazio, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la ADRTEL S.p.A., è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 3 unità lavorative che verranno poste in CIGS a partire da non oltre il 15 aprile 2009;

Vista la nota della società Aeroporti di Roma S.p.A., datata 21 aprile 2009, con la quale la società dichiara che per tutte le aziende del Gruppo Aeroporti di Roma, compresa la ADRTEL S.p.A., la decorrenza del trattamento di cassa integrazione guadagni sarà il 1º giugno 2009, ferma restando al 14 aprile 2011 la scadenza del trattamento, secondo quanto previsto dal sopracitato accordo del 23 marzo 2009;

Visto il decreto n. 49285, del 12 gennaio 2010, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 2 unità lavorative, della società ADRTEL S.p.A., per il periodo dal 1º dicembre 2009 al 31 maggio 2010;

Vista l'istanza con la quale la società ADRTEL S.p.A., ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 2 unità lavorative per il periodo dall'1° giugno 2010 al 30 novembre 2010;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 2 unità lavorative, per il periodo dal 1º giugno 2010 al 30 novembre 2010;

Decreta

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 2 unità lavorative, della società ADRTEL S.p.A., per il periodo dal 1º giugno 2010 al 30 novembre 2010.

Unità: Fiumicino (Roma).

Matricola INPS: 7046004551.

Pagamento diretto: NO.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

p. *Il Ministro del lavoro, e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

10A09084

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 giugno 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Sulclean DF».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 11 novembre 2009 dall'impresa Sulphur Mills LTD, con sede legale in Bolton BL 36SZ (UK), Union Clothings Ltd, BMW Bld, Off Derby Street, High Street, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Sulclean DF, contenente la sostanza attiva zolfo, uguale al prodotto di riferimento denominato Cosavet DF registrato al n. 11483 con D.D. in data 22 ottobre 2002 dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Cosavet DF;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2010 data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatti salvi gli adeguamenti e gli adempimenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, per il prodotto fitosanitario di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010 l'Impresa Sulphur Mills LTD, con sede legale in Bolton BL 36SZ (UK), Union Clothings Ltd, BMW Bld, Off Derby Street, High Street, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Sulclean DF con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adeguamenti e gli adempimenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, per il prodotto fitosanitario di riferimento.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 0.5 - 1- 25.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dagli stabilimenti esteri dell'impresa:

Sulphur Mills Ltd., 1904/1905, G.I.D.C., Panoli Industrial Area, Panoli Ankleshwar Dist.Baruch, Gujarat (India).

Sulphur Mills Ltd., M.I.D.C., Plot.No.8, Thane Belapur Road, Turbhe Naka, New Bombay Dist. Thane, Maharashtra (India).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14906.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

SULCLEAN DF

Antioidico a base di zolfo
GRANULI IDRODISPERSIBILI

Partita n.:*

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Zolfo puro .... g 80
(esente da Selenio)
Coformulanti q.b. a 100

IRRITANTE

Frasi di Rischio
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle
Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Sulphur Mills Limited, C/O, UNITY CLOTHINGS LTD.-BMW BLDG, OFF DERBY STREET, HIGH STREET, BOLTON BL 36SZ (U.K.)
Tel +44 1204 360806

Officine di Produzione :
Sulphur Mills Ltd., 1904/1905, G.I.D.C., Panoli Industrial Area, Panoli, Ankleshwar, Dist. Baruch, Gujarat (India)
Sulphur Mills Ltd., M.I.D.C., Plot No. 8, Thane Belapur Road, Turbhe Naka, New Bombay, Dist. Thane, Maharashtra (India)

Registrazione n. xxxx del Ministero del Lavoro, della Salute, e delle Politiche sociali del xx/xx/xxxx

Contenuto Netto: kg 1 – 5 – 10 – 25

CARATTERISTICHE

SULCLEAN DF è un fungicida a base di zolfo, per il controllo dell'Oidio o Mal bianco che attacca le colture agricole. E' caratterizzato da una notevole prontezza d'azione e persistenza nel tempo; viene consigliato per le seguenti colture:

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

- FRUTTIFERI :
  - **Agrumi :** contro Oidio200 g/hl
  - **Vite :** contro Oidio
    - Trattamenti pre-fiorali .... 250 - 300 g/hl
    - Alla fioritura .... 200 g/hl
  - **Pomacee** (melo, pero, cotogno, nespolo) :
    - trattamenti pre-fiorali .... 300-400 g/hl
    - trattamenti post-fiorali .... 250-300 g/hl
  - **Drupacee** (pesco, nettarine, susino, albicocco, ciliegio)
    - Pesco, Nettarine, Albicocco e Ciliegio contro Oidio: Trattare dalla scamiciatura dei frutticini, fino alla fase di giovane frutto .... 200 g/hl
- COLTURE ORTICOLE E FLOREALI, contro Mal Bianco :
  - 200-300 g/hl, durante tutto l'anno secondo le necessità.

- **Patata**, contro Oidio
  - trattare alla comparsa dei sintomi dell'infezione 150 g/hl
- **Barbabietola da zucchero**, contro Oidio
  - trattare alla comparsa dei primi sintomi dell'infezione .... 4 – 6 kg/ha
- **Fragola**, contro Oidio
  - trattamenti alla prima comparsa dell'infezione 200 g/hl
- **Nocciolo, Mandorlo** contro Mal Bianco
  - trattare dalla fine dell'estate per tutto l'autunno 200 g/hl
- **Olivo**, contro Oidio :
  - trattare alla comparsa dei primi sintomi d'infezione .... 200 g/hl
- **Tabacco**, contro Oidio
  - trattare da quando le piante raggiungono circa 1 m di altezza, con trattamenti ripetuti .... 2 - 3 kg/ha
- **Frumento, Orzo e Cereali minori** - contro Oidio
  - trattamenti dalla fine accestimento ad inizio levata.. 4 - 6 kg/ha
- **Girasole**, contro Oidio
  - trattare ai primi sintomi dell'infezione..........200 g/hl
- **Soia**, contro Oidio
  - trattare alla comparsa dell'infezione ....200 g/hl
- **Forestali** contro Oidio :
  - trattamenti preventivi...................................200 – 300 g/hl

Nel corso dell'estate effettuare trattamenti soltanto durante le ore più fresche della giornata con le dosi minime consigliate.

Per la preparazione della sospensione : stemperare la dose del prodotto in poca acqua, mescolare sino ad ottenere una poltiglia fluida ed omogenea e quindi versarla nel quantitativo totale d'acqua semplice o già miscelata con altri prodotti, rimescolando infine accuratamente.

COMPATIBILITÀ

SULCLEAN DF non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.), con oli minerali, con Captano, con Diclofluanide.

Avvertenze: SULCLEAN DF deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano. In caso di miscele con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

SULCLEAN DF può arrecare danno alle seguenti cultivar di:
Mele : Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty , Stayman Red, Winesap.
Pere: Buona Luigia d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio.
Vite: Sangiovese.
Cucurbitacee : può essere fitotossico.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima del raccolto

Attenzione ! Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

Sulphur mills limited

Sulphur Mills Limited, C/O, UNITY CLOTHINGS LTD.
BMW BLDG, OFF DERBY STREET, HIGH STREET, BOLTON BL 36SZ (U.K.)

10A09004

DECRETO 22 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Roxana Gabriela Chis Tarpe, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Roxana Gabriela Chis Tarpe, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Licentiat in Fiziokinetoterapie» conseguito nell'anno 2009 presso la «Universitatea din Oradea – Facultatii de Medicina si Farmacie» con sede in Oradea (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di «Fisioterapista»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale 741/94;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

il titolo «Licentiat in Fiziokinetoterapie» conseguito nell'anno 2009 presso la «Universitatea din Oradea – Facultatii de Medicina si Farmacie» con sede in Oradea (Romania) dalla sig.ra Roxana Gabriela Chis Tarpe, nata a Zalau (Romania) il 19 gennaio 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. 741/94), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09039

DECRETO 1° luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Barbosa Nery Helloise, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Barbosa Nery Helloise ha chiesto il riconoscimento del titolo di Enfermeiro conseguito in Brasile ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di Enfermeiro conseguito nell'anno 2005 presso la Universidade Federal do Ceará di Fortaleza (CE-Brasile) dalla sig.ra Barbosa Nery Helloise, nata a Fortaleza (CE-Brasile) il giorno 14 aprile 1981 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Barbosa Nery Helloise è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09034

DECRETO 1° luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Magdas Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Magdas Daniela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanitar», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Satu Mare nell'anno 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanitar», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Satu Mare nell'anno 2005 dalla sig.ra Magdas Daniela, nata a Satu Mare (Romania) il giorno 12/04/1980, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Magdas Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09035

DECRETO 1° luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Barbu Steluta Roxana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Barbu Steluta Roxana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist Calificat Nivel 3 Avansat domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Charles Laugier» di Craiova nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist Calificat Nivel 3 Avansat domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Charles Laugier» di Craiova nell'anno 2009 dalla sig.ra Barbu Steluta Roxana, nata a Craiova (Romania) il giorno 8 dicembre 1986, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Barbu Steluta Roxana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09036

DECRETO 8 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Thankaraj Ajis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n.206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Thankaraj Ajis ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Psychiatry» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Psychiatry» conseguito nell'anno 2007 presso la «P.S. Medical Trust Hospital» di Thalakulam (India) dal sig. Thankaraj Ajis, nato a Vellicode (India) il giorno 20 novembre 1985, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Thankaraj Ajis è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09037

DECRETO 8 luglio 2010.

Modifica al decreto 8 aprile 2010 di riconoscimento, alla sig.ra Pogan Mariana coniugata Ghitescu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Visto il Decreto Dirigenziale dell'8 aprile 2010, prot. DGRUPS/IV/0018672-P/17/04/2010, con il quale il titolo di studio di «Asistent Medical in profilul Medicina Generala» conseguito in Romania dalla sig.ra Pogan Mariana coniugata Ghitescu è stato riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di Infermiera;

Rilevato che nella premessa e nell'art.1, del Decreto datato 8 aprile 2010, per mero errore materiale, è stato indicato il 1993, anziché il 1992, come anno di conseguimento del titolo di studio di «Asistent Medical in profilul Medicina Generala» da parte dell'interessata sig.ra Pogan Mariana;

Vista l'istanza di rettifica della Sig.ra Pogan Mariana datata 8 luglio 2010;

ritenuto, pertanto, di rettificare il provvedimento summenzionato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto dirigenziale in data 8 aprile 2010, con il quale si riconosce il titolo professionale di «Asistent Medical in profilul Medicina Generala» conseguito in Romania dalla sig.ra Pogan Mariana coniugata Ghitescu, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiera, è modificato come segue: nelle premesse e nell'art. 1, l'anno di conseguimento del predetto titolo è sostituito da «1993» in «1992».

Art. 2.

1. Il Decreto Dirigenziale così modificato dispiega efficacia a decorrere dall' 8 luglio 2010

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09038

DECRETO 14 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Buruiana Irina Felicia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Buruiana Irina Felicia, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «nivel III calificare, domeniul asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Slatina nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «nivel III calificare, domeniul asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Slatina nell'anno 2009 dalla sig.ra Buruiana Irina Felicia, nata a Slatina (Romania) il 14 settembre 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Buruiana Irina Felicia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08992

DECRETO 14 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bosna Madalina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Bosna Madalina, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «calificata nivel 3, in specializarea asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «calificata nivel 3, in specializarea asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno 2002 dalla sig.ra Bosna Madalina, nata a Husi (Romania) il 27 maggio 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Bosna Madalina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08993

DECRETO 15 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Anu John, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sigra Anu John ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2000 presso la «Adichunchanagiri Institute of Nursing» di B.G. Nagar (India) dalla sig.ra Anu John, nata a Neyyassery (India) il giorno 27 maggio 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Anu John è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08994

DECRETO 16 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Tartaglini Luigi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come

modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Tartaglini Luigi cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo di «Masseur und medizinischer Bademeister» conseguito in Germania in data 21/25 settembre 1981 presso la «staatlichen Prufungsausschuß an der Lehranstalt fur Massage der Kneipp-Gesundheitsschule in Boppard - Istituto per massaggi della "Kneipp-Gesundheitsschule"» di Boppard, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni previste dall'ordinamento dei servizi BGBI. N. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di «Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», come contemplato dal T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dal «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di studio «Masseur und medizinischer Bademeister» conseguito in Germania in data 21/25 settembre 1981 presso la «staatlichen Prufungsausschuß an der Lehranstalt fur Massage der Kneipp-Gesundheitsschule in Boppard - Istituto per massaggi della "Kneipp-Gesundheitsschule"» di Boppard, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Masseur und medizinischer Bademeister» a partire dal giorno 3 maggio 1983 dal sig. Tartaglini Luigi nato a Baschi (Terni) (Italia) il giorno 16 aprile 1955, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici».

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09185

DECRETO 19 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Maquera Aparicio Angela Shirley, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Maquera Aparicio Angela Shirley ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell'anno 2008 presso la Universidad Andina del Cusco di Cusco (Perù) dalla sig.ra Maquera Aparicio Angela Shirley, nata a Cusco (Perù) il giorno 27 febbraio 1987 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Maquera Aparicio Angela Shirley è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09088

DECRETO 19 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Moreno Sanchez Ana Cecilia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Moreno Sanchez Ana Cecilia ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell'anno 2009 presso la Universidad Nacional de Trujillo di Trujillo (Perù) dalla sig.ra Moreno Sanchez Ana Cecilia, nata a Lambayeque (Perù) il giorno 15 aprile 1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Moreno Sanchez Ana Cecilia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09087

DECRETO 19 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Lope Mendoza Carmen Rosa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lope Mendoza Carmen Rosa ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell'anno 2004 presso la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Perù) dalla sig.ra Lope Mendoza Carmen Rosa, nata a Cusco (Perù) il giorno 6 novembre 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Lope Mendoza Carmen Rosa è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale

in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2010

Il direttore generale Leonardi

10A09086

DECRETO 19 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Herrera Tarco Katia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Herrera Tarco Katia ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell'anno 2009 presso la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Perù) dalla sig.ra Herrera Tarco Katia, nata a Cusco (Perù) il giorno 28 ottobre 1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Herrera Tarco Katia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09085

DECRETO 22 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Teodora Florica Borza, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Teodora Florica Borza, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Licentiat in Fiziokinetoterapie» conseguito nell'anno 2009 presso la «Universitatea din Oradea – Facultatii de Medicina si Farmacie» con sede in Oradea (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di «Fisioterapista»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale 741/94;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

il titolo «Licentiat in Fiziokinetoterapie» conseguito nell'anno 2009 presso la «Universitatea din Oradea – Facultatii de Medicina si Farmacie» con sede in Oradea (Romania) dalla sig.ra Teodora Florica Borza, nata a Oradea (Romania) il 6 aprile 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. 741/94), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09040

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 giugno 2010.

Arresto temporaneo straordinario obbligatorio delle attività di pesca.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla predetta legge n. 963/1965;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; «Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima»;

Visto il regolamento (CE) n. 1967/06 del Consiglio, del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

Visto il regolamento (CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, ed in particolare l'art. 24, paragrafo I lett. *v)*;

Visto il regolamento CE n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e recante modifica del Regolamento CE n. 1860/2004;

Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il

sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» e il relativo decreto di attuazione;

Viste le basi scientifiche dei piani di gestione per le unità autorizzate al sistema di pesca a strascico iscritte nei compartimenti marittimi inclusi nelle GSA 9, 10, 11, 16, 17, 18 e 19, predisposti ai sensi dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e già esaminati dal Comitato tecnico scientifico della Commissione europea;

Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico adottati a livello nazionale con decreto direttoriale del 17 giugno 2010, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di adeguamento della flotta di cui ai decreto direttoriale 6 aprile 2010;

Considerato che i dati del Comitato tecnico scientifico della Commissione europea indicano che il 54% degli stock del Mar Mediterraneo sottoposti a valutazione dello sforzo di pesca risultano eccessivamente sfruttati e pertanto, si ritiene necessario applicare il principio di precauzione così come regolato nel regolamento (CE) del Consiglio n. 2371/2002;

Considerato l'impatto sulle imprese e sui lavoratori della pesca delle disposizioni comunitarie in materia di pesca nel Mar Mediterraneo;

Considerato che il Fondo europeo per la pesca impone una maggiore dotazione finanziaria per le Aree in Obiettivo convergenza e che conseguentemente è necessario prevedere una modulazione differenziata degli aiuti erogati alle imprese tra aree Obiettivo convergenza e quelle fuori Obiettivo convergenza;

Ravvisata la necessità di garantire un idoneo equilibrio fra le risorse biologiche e l'attività di pesca attraverso la previsione di un periodo di fermo straordinario temporaneo diversamente articolato per aree;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, costituita in unità di crisi ai sensi del decreto ministeriale 10 giugno 2010;

Decreta:

Art. 1.

Arresto temporaneo straordinario

1. Le interruzioni temporanee della pesca, di cui al presente decreto, riguardano le unità per e quali la licenza autorizza al sistema di pesca a strascico e/o volante, ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, e sono finalizzate a garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca.

Art. 2.

Arresto temporaneo straordinario obbligatorio

1. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Bari è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi dal 2 agosto al 31 agosto, ad esclusione delle unità da pesca iscritte nei compartimenti marittimi di Pescara e Ortona che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi dal 1° settembre al 30 settembre.

2. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi a Imperia è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi dal 1° settembre al 30 settembre.

3. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Sardegna e della Regione Sicilia, l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca ha durata di trenta giorni consecutivi, la cui decorrenza è disposta con provvedimento della regione entro il 31 luglio, ferma restando la conclusione dell'interruzione temporanea entro il 30 settembre.

4. Entro il giorno di inizio del fermo di cui ai precedenti comma, devono essere depositati presso l'Autorità marittima nella cui giurisdizione è effettuata l'interruzione, a cura dell'armatore, i documenti di bordo dell'unità soggette all'interruzione e, per quelle unità per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.

5. Effettuata la consegna dei documenti di bordo, l'unità può essere trasferita in un altro porto per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'Autorità marittima di cui al precedente comma 4.

6. L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo, ove saranno eseguite le operazioni.

7. Le navi da pesca che effettuano la pesca dei gamberi di profondità nello Ionio, nel Ligure, nel Tirreno e nel Canale di Sicilia, possono effettuare l'interruzione delle attività di pesca di cui al presente articolo, in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero, dandone comunicazione preventiva all'Autorità marittima del luogo di iscrizione dell'unità stessa.

Art. 3.

Ammortizzatori sociali in deroga

1. In relazione alle misure previste dall'art. 2, recanti una sospensione obbligatoria dell'attività di pesca non imputabile alla volontà dell'armatore, per i marittimi imbarcati sulle unità di cui al presente decreto può essere attivata presso il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali la procedura per la erogazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

Aiuto alle imprese

1. Per le imprese di pesca di cui all'art. 1 è erogato un aiuto con le modalità indicate nel presente articolo.

2. Gli aiuti relativi alle unità abilitate al sistema strascico sono erogati in applicazione del regolamento (CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca.

3. Gli aiuti relativi alle unità abilitate al sistema volante e non abilitate al sistema strascico sono erogati a valere sulle risorse recate, per il corrente esercizio finanziario, dal capitolo 1482 di cui al decreto legislativo n. 226/2001, tenendo conto dei limiti previsti nel regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione relativo agli aiuti di Stato *de minimis* nel settore della pesca.

4. Gli aiuti di cui ai commi 2 e 3 relativi alle unità iscritte negli uffici marittimi situati nelle Regioni Obiettivo convergenza e nelle Regioni Obiettivo non di convergenza sono corrisposti rispettivamente nella misura indicata nella tabella 1 e 2 allegate al presente decreto per una durata di trenta giorni.

5. Non accedono agli aiuti previsti dal presente articolo le imprese che abbiano sbarcato personale imbarcato nei due giorni precedenti all'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o sbarco volontario del lavoratore.

Art. 5.

Misure tecniche

1. Fermo restando quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, è vietata la pesca con i sistemi a strascico e/o volante nei giorni di sabato, domenica e festivi.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle navi da pesca esercitanti il pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico e/o volante ovvero apposizione dei sigilli da parte della Autorità marittima.

3. Le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonché quelle che effettuano la pesca dei gamberi di profondità, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, attuano l'interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine l'armatore è tenuto a comunicare alla capitaneria del porto di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo.

Art. 6.

Misure tecniche successive all'interruzione temporanea

1. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea, le unità iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Bari che effettuano il fermo obbligatorio, autorizzate alla pesca a strascico e/o volante, non esercitano l'attività di pesca nel giorno di venerdì. Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

2. Dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre 2010 è vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio, la pesca a strascico e/o volante entro una distanza dalla costa inferiore alle 4 miglia ovvero con una profondità d'acqua inferiore a 60 metri.

3. Il divieto di cui al comma 2 non si applica alle unità iscritte in IV categoria abilitate alla pesca costiera locale entro sei miglia dalla costa.

Art. 7.

Modalità di esecuzione

1. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca di cui agli articoli 2 e 6 è fatto divieto di esercitare l'attività di pesca, nelle acque del compartimento in cui si attua la misura, anche alle navi da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati. La violazione del presente divieto è punita in base alla normativa vigente.

2. Le navi da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione scritta all'ufficio di iscrizione della nave entro cinque giorni precedenti l'interruzione ivi prevista e possono svolgere operazioni commerciali e tecniche nei porti di iscrizione o di base logistica ottemperando alle disposizioni impartite dell'Autorità marittima per il transito nell'areale in fermo.

3. Le navi abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico e/o volante, nonché quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare per la continuazione dell'attività, nel periodo di interruzione obbligatorio, con gli attrezzi da posta, palangari, circuizione e draga idraulica previo sbarco delle attrezzature per lo strascico e/o volante. A tal fine l'armatore deve darne comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all'autorità marittima dei porto di base logistica.

4. Con decreto del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura sono stabilite e modalità attuative del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 23 giugno 2010

Il Ministro: GALAN

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2010
Ufficio di controllo Atti Ministeri delle attività produttive
Registro n. 3, foglio n. 279

ALLEGATO

TABELLA 1 PER LA DETERMINAZIONE DELL'AIUTO OBIETTIVO CONVERGENZA

Categoria di navi per stazza (GT)	Importo giornaliero per nave (euro)	
	Valori *GT	+
0<10	5,2	20
10<25	4,3	30
25<50	3,2	55
50<100	2,5	90
100<250	2	140
250<500	1,5	265
500<1.500	1,1	465
1.500<2.500	0,9	765
2.500 e oltre	0,67	1.340

TABELLA 2 PER LA DETERMINAZIONE DELL'AIUTO OBIETTIVO NON DI CONVERGENZA

Categoria di navi per stazza (GT)	Importo giornaliero per nave (euro)	
	Valori *GT	+
0<10	2,6	10
10<25	2,15	15
25<50	1,6	27,5
50<100	1,25	45
100<250	1	70
250<500	0,75	132,5
500<1.500	0,55	232,5
1.500<2.500	0,45	382,5
2.500 e oltre	0,33	670

10A09000

DECRETO 14 luglio 2010.

Modifica della denominazione di una varietà di mais iscritta al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modificazioni relativo al regolamento di esecuzione della legge 1096/71;

Visto in particolare l'art. 17-*bis* del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 322, per ciò che concerne i dubbi sorti, dopo l'iscrizione delle varietà, in ordine all'idoneità della denominazione varietale;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2010, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29, del 5 febbraio 2010, con il quale è stata iscritta al registro nazionale, tra l'altro, la varietà di mais denominata Troia;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81, del 6 aprile 2006, con il quale è stata iscritta al registro nazionale, tra l'altro, la varietà di mais denominata GDM509;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 28, del 2 febbraio 2008, con il quale è stata iscritta al registro nazionale, tra l'altro, la varietà di mais denominata GDM651;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 12 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Vista la proposta di nuova denominazione presentata dall'avente causa del costitutore su incarico della ditta Semillas Fito;

Considerato che la denominazione proposta è stata oggetto di pubblicazione sul «Bollettino delle varietà vegetali» n. 1/2010;

Considerato pertanto concluso l'esame della nuova denominazione proposta;

Ritenuto di accogliere le proposte di nuova denominazione;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di mais Troia è modificata in Tetuan.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A08998

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 luglio 2010.

Definizione dei posti disponibili per l'ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, per l'anno accademico 2010/2011.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare l'art. 1, comma 5;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei», approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 con il quale sono state determinate le classi delle lauree magistrali;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189 e in particolare, l'art. 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione»;

Viste le disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2008-2011;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2010-2011 riferito alle predette disposizioni;

Vista la rilevazione relativa al fabbisogno professionale del medico chirurgo per l'anno accademico 2010-2011 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6-*ter* del decreto legislativo n. 502/1992 e trasmessa in data 1° giugno 2010 alla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in vista dell'Accordo formale;

Considerata tuttavia la necessità di emanare il presente decreto per consentire la pubblicazione del bando di concorso da parte degli atenei nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 264/1999;

Vista la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264;

Tenuto conto delle osservazioni e delle proposte formulate dal Gruppo tecnico insediato presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della programmazione dei corsi universitari per il prossimo anno accademico, di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero della salute, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, dell'Osservatorio delle professioni sanitarie, della Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia, della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, nonché il presidente della Conferenza permanente dei presidenti dei corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

Ritenuto di condividere in particolare la proposta di determinare per l'anno accademico 2010/2011 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, confermando la predetta offerta formativa, tenuto conto che l'esigenza nazionale risulta superiore a quanto deliberato dal sistema universitario;

Visto il parere espresso dal Comitato di valutazione del sistema universitario in data 23 giugno 2010;

Ritenuto di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2010/2011, i posti determinati a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 sono n. 8.755, ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 citate in premesse.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2010

Il Ministro: GELMINI

ALLEGATO

Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia anno accademico 2010-2011

Università	*Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.*
Bari	346
Bologna	330
Brescia	180
Cagliari	165
Catania	300
Catanzaro "Magna Graecia"	160
Chieti - "G. D'Annunzio"	174
del Molise	75
Ferrara	177
Firenze	220
Foggia	75
Genova	240
L'Aquila	122
Messina	200
Milano	340
Milano (corso in inglese)	20
Milano Bicocca	120
Milano Cattolica "S. Cuore"	256
Milano "Vita e Salute S.Raffaele"	100
Milano "Vita e Salute S.Raffaele"(in lingua inglese)	20
Modena e Reggio Emilia	142
Napoli "Federico II"	338
Napoli Seconda Università	330
Padova	326
Palermo	380
Parma	200
Pavia	160
Pavia (in lingua inglese)	80
Perugia	216
Pisa	255
Politecnica delle Marche	130
Roma "La Sapienza" I Facoltà	610
Roma "La Sapienza" II Facoltà	174
Roma - "Tor Vergata"	240
Roma - Campus Bio-Medico	100
Salerno	150
Sassari	120
Siena	166
Torino I Facoltà	321
Torino II Facoltà	115
Trieste	110
Udine	88
Varese "Insubria"	143
Vercelli "Avogadro"	75
Verona	166
Totale	**8.755**

10A09001

DECRETO 7 luglio 2010.

Definizione posti disponibili per l'ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale direttamente finalizzati alla professione di architetto - Anno accademico 2010-2011.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, l'art.1, comma 5;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)* ;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il D.D.M.M. 16 marzo 2007 con i quali sono state determinate, rispettivamente, le classi delle lauree e le classi delle lauree magistrali a ciclo unico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed in particolare l'art. 39, comma 5, così come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione»;

Viste le disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2008-2011;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2010-2011 riferito alle predette disposizioni;

Visto il parere reso in data 23 giugno 2010 dal Comitato di valutazione del sistema universitario in merito all'offerta potenziale formativa deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264;

Ritenuto di determinare per l'anno accademico 2010/2011 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto, nonché di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2010-2011 i posti determinati a livello azionale per le immatricolazioni degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto sono n. 9.265, ripartiti fra le università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 citate in premesse.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2010

Il Ministro: GELMINI

ALLEGATO

Posti disponibili per l'accesso ai corsi di lurea e ai corsi di laurea magistrale, direttamente finalizzati alla professione di Architetto anno accademico 2010/2011

Università	Facoltà	Corsi	*Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.*
Bari Politecnico	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura	95
Bari Politecnico	Architettura	Architettura	143
Bologna	Architettura	Architettura	98
Bologna	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura	157
Brescia	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura	98
Cagliari	Architettura	Scienze dell'Architettura	120
Camerino	Architettura	Scienze dell'Architettura	150
Catania	Architettura	Architettura	100
Catania	Ingegneria	Ingegneria Edile-Architettura	100
Chieti	Architettura	Architettura	245
della Basilicata	Architettura	Architettura	72
della Calabria	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura	96
Enna "Kore"	Ingegneria e Architettura	Architettura	91
Ferrara	Architettura	Architettura	131
Firenze	Architettura	Architettura	300
Firenze	Architettura	Scienze dell'Architettura	150
Genova	Architettura	Architettura	194
Genova	Architettura	Scienze dell'Architettura	147
Genova	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura	70
L'Aquila	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura	97
Milano Politecnico	Architettura e Società	Architettura Ambientale	140
Milano Politecnico	Architettura e Società	Architettura Ambientale (sede di Piacenza)	110
Milano Politecnico	Architettura e Società	Scienze dell'Architettura (sede di Milano)	640
Milano Politecnico	Architettura e Società	Scienze dell'Architettura (sede di Mantova)	125
Milano Politecnico	Architettura Civile	Scienze dell'Architettura (sede di-Milano)	300
Milano Politecnico	Architettura Civile	Architettura delle costruzioni (sede di -Milano)	150
Milano Politecnico	Ingegneria Edile Architettura	Ingegneria Edile/Architettura (sede di Lecco)	150
Napoli Federico II	Architettura	Architettura	198
Napoli Federico II	Architettura	Scienze dell'Architettura	148
Napoli Federico II	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura	72
Napoli Seconda	Architettura	Architettura	200
Padova	Ingegneria	Ingegneria Edile-Architettura	97
Palermo	Architettura	Architettura (sede di Palermo)	147
Palermo	Architettura	Architettura (sede di Agrigento)	97
Palermo	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura	96
Parma	Architettura	Scienze dell'Architettura	177
Pavia	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura	95
Perugia	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura	97
Pisa	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura	97
Politecnica delle Marche	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura	100
Reggio Calabria "Mediterranea"	Architettura	Architettura	250
Roma "La Sapienza"	I Fac. di Architettura L. Quaroni	Architettura	200
Roma "La Sapienza"	I Fac. di Architettura L. Quaroni	Scienze dell'Architettura	240
Roma "La Sapienza"	II Fac. di Architettura Valle Giulia	Architettura	240
Roma "La Sapienza"	II Fac. di Architettura Valle Giulia	Scienze dell'Architettura e della Città	180
Roma "La Sapienza"	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura	200
Roma "Tor Vergata"	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura	60
Roma Terza Università	Architettura	Scienze dell'Architettura	200
Salerno	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura	100
Sassari	Architettura	Scienze dell' Architettura e del Progetto	50
Torino Politecnico	II Facoltà di Architettura	Architettura	698
Trento	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura	100
Trieste	Architettura	Scienze dell'Architettura	110
Udine	Ingegneria	Scienze dell'Architettura	147
Venezia IUAV	Architettura	Scienze dell'Architettura	600
		Totale	**9.265**

10A08991

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 14 luglio 2010.

Proroga della rendicontazione per l'attività di formazione professionale di cui al decreto 6 novembre 2009.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 83-*bis*, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto, in particolare, il comma 28 del citato art. 83-*bis*, che destina agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali ed alla formazione professionale, risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro, e prevede che le relative modalità di erogazione siano disciplinate con regolamenti governativi;

Visto il comma 29 del suddetto art. 83-*bis*, che prevede che, agli oneri derivanti dall'attuazione, fra l'altro, del comma 28 dello stesso articolo, si fa fronte con le risorse disponibili sul Fondo di cui all'art. 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 luglio 2009, n. 157, recante modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse destinate agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto nel limite dell'importo di 7 milioni di euro, secondo quanto previsto dal citato art. 83-*bis*, comma 28;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del citato regolamento, in base al quale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, sono stabiliti termini e modalità per accedere agli incentivi sopra richiamati, nonché i modelli delle istanze e le indicazioni che le stesse devono contenere;

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 2009, recante: «Modalità operative per l'erogazione di contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 novembre 2009, n. 272;

Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto ministeriale, con cui si dettano regole per le attività istruttoria ed erogazione dei contributi, e si stabilisce in particolare che: «L'erogazione del contributo avverrà al termine della realizzazione del progetto formativo, previa presentazione della documentazione attestante i costi sostenuti, risultanti dalle fatture indicate in apposito elenco, secondo le modalità fissate nel modello di domanda allegato al presente decreto. Tale documentazione dovrà essere inviata entro il termine perentorio del 31 luglio 2010»;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2010, recante: «Proroga dei termini di cui all'art. 2, comma 2, del decreto 6 novembre 2009», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 2010, n. 47;

Considerati l'elevato numero di domande pervenute, la diversità e l'articolazione dei progetti formativi presentati e la conseguente complessità dell'attività istruttoria e di gestione dell'intervento;

Tenuto conto delle richieste delle Associazioni di categoria, che evidenziano la ristrettezza dei tempi per lo svolgimento delle attività formative;

Ritenuta l'esigenza di concedere un termine più congruo per la rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto ministeriale 6 novembre 2009, citato nelle premesse, è differito al 30 novembre 2010.

Roma, 14 luglio 2010

Il Ministro: MATTEOLI

10A09068

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Approvazione della relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo relativa all'anno 2008. (Deliberazione n. 57/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»;

Visto, in particolare, l'art. 3 della predetta legge che demanda al Comitato interministeriale per la cooperazione e lo sviluppo (CICS) l'individuazione degli indirizzi generali della cooperazione allo sviluppo e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento, nonché l'approvazione di una relazione annuale predisposta dal Ministro degli affari esteri sulla politica di cooperazione svolta nell'esercizio precedente, da presentare al Parlamento;

Visto l'art. 1, commi 21 e 24, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso alcuni Comitati interministeriali, fra i quali anche il CICS sopra richiamato;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che dispone, fra l'altro, la devoluzione delle funzioni del soppresso CICS a questo Comitato;

Vista la proposta n. 437667 del 1° dicembre 2009, con la quale il Ministro degli affari esteri ha trasmesso a questo Comitato, per la relativa approvazione, la relazione sull'attività della cooperazione italiana allo sviluppo svolta nell'anno 2008 che illustra, fra l'altro, il quadro internazionale, l'attività della cooperazione italiana e l'evoluzione dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) nel medesimo anno;

Vista inoltre la relazione predisposta del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art. 4, comma 2-*bis*, della citata legge n. 49/1987, sulle attività di propria competenza svolte nel 2008, concernenti l'operatività di Banche e di Fondi di sviluppo a carattere multilaterale e la partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti Organismi;

Tenuto conto degli elementi di ordine finanziario contenuti nella suddetta relazione del Ministero degli affari esteri, concernenti in particolare:

le diverse fonti di copertura dell'ammontare complessivo dell'aiuto pubblico allo sviluppo (4.860,6 milioni di dollari), che sono riconducibili alla Direzione generale per la cooperazione dello stesso Ministero degli affari esteri (963,8 milioni di dollari), al Ministero dell'economia e delle finanze (3.526,9 milioni di dollari), ad altri Ministeri presso altre direzioni generali dello stesso Ministero degli affari esteri (182,6 milioni di dollari), a regioni, province e comuni (24,7 milioni di dollari), ad altri enti pubblici e alle università (162,6 milioni di dollari);

il dettaglio degli impegni di risorse per l'aiuto pubblico allo sviluppo nel 2008, riferiti ai principali settori di intervento (azioni relative al debito, approvvigionamento idrico e igiene, governo e società civile, industria, risorse minerarie ed edilizia, salute, aiuto alimentare e assistenza alla sicurezza alimentare), con indicazione della relativa incidenza percentuale;

Ritenuti condivisibili gli obiettivi generali della politica di cooperazione allo sviluppo perseguiti dall'Italia che si inseriscono nell'ambito della strategia delineata a livello internazionale, nonché l'evoluzione dell'aiuto pubblico del Paese nel corso del 2008.

Delibera:

È approvata la relazione annuale richiamata in premessa, presentata dal Ministro degli affari esteri, concernente lo stato di attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo perseguita dall'Italia nell'anno 2008 ed è altresì approvata la relazione predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, riguardante l'attività svolta nel medesimo anno da banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e la partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti organismi.

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, e dell'art. 4, comma 2-*bis*, della legge n. 49/1987 citata in premessa tali relazioni saranno trasmesse al Parlamento dal Ministero degli affari esteri.

Roma, 13 maggio 2010

Il Vice Presidente:
TREMONTI

Il Segretario:
MICCICHÉ

10A08996

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 16 luglio 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Thymanax». (Determinazione/C n. 415/2010).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale THYMANAX (agomelatina) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 19 febbraio 2009 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/08/498/001 25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC) 7 compresse;

EU/1/08/498/002 25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC) 14 compresse;

EU/1/08/498/003 25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC) 28 compresse;

EU/1/08/498/004 25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC) 42 compresse;

EU/1/08/498/005 25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC) 56 compresse;

EU/1/08/498/006 25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC) 84 compresse;

EU/1/08/498/007 25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC) 98 compresse;

EU/1/08/498/008 25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC) 100 compresse.

Titolare A.I.C.: Servier (Ireland) Industries Limited.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Servier (Ireland) Industries Limited ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 23/24 giugno 2010;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale THYMANAX (agomelatina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione:

25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC) 7 compresse;

A.I.C. n. 039144011/E (in base 10) 15BLLC (in base 32).

Confezione:

25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC) 14 compresse;

A.I.C. n. 039144023/E (in base 10), 15BLLR (in base 32).

Confezione:

25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC) 28 compresse;

A.I.C. n. 039144035/E (in base 10), 15BLM3 (in base 32).

Confezione:

25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC) 42 compresse;

A.I.C. n. 039144047/E (in base 10), 15BLMH (in base 32).

Confezione:

25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC) 56 compresse;

A.I.C. n. 039144050/E (in base 10), 15BLML (in base 32).

Confezione:

25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC) 84 compresse;

A.I.C. n. 039144062/E (in base 10), 15BLMY (in base 32).

Confezione:

25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC) 98 compresse;

A.I.C. n. 039144074/E (in base 10), 15BLNB (in base 32).

Confezione:

25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC) 100 compresse;

A.I.C. n. 039144086/E (in base 10), 15BLNQ (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: trattamento degli episodi di depressione maggiore negli adulti

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale THYMANAX (agomelatina) è classificata come segue:

Confezione:

25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC) 7 compresse;

A.I.C. n. 039144011/E (in base 10). 15BLLC (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC) 14 compresse;

A.I.C. n. 039144023/E (in base 10), 15BLLR (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC) 28 compresse;

A.I.C. n. 039144035/E (in base 10), 15BLM3 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC) 42 compresse;

A.I.C. n. 039144047/E (in base 10), 15BLMH (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC) 56 compresse;

A.I.C. n. 039144050/E (in base 10), 15BLML (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC) 84 compresse;

A.I.C. n. 039144062/E (in base 10), 15BLMY (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC) 98 compresse;

A.I.C. n. 039144074/E (in base 10), 15BLNB (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC) 100 compresse;

A.I.C. n. 039144086/E (in base 10), 15BLNQ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale THYMANAX (agomelatina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 luglio 2010

Il direttore generale: RASI

10A09094

DETERMINAZIONE 20 luglio 2010.

Riclassificazione del medicinale Privigen (immunoglobulina umana) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società CSL Behring GMBH è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Privigen;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da 100 mg/ml soluzione per infusione uso endovenoso flaconcino (vetro) 3 flaconcini da 100 ml e da 200 ml;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'1° e 2 luglio 2010;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PRIVIGEN (immunoglobulina umana) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

100 mg/ml - soluzione per infusione uso endovenoso flaconcino (vetro);

3 flaconcini da 100 ml - A.I.C. n. 039712056/E (in base 10) 15VX9S (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

Confezione:

100 mg/ml - soluzione per infusione uso endovenoso flaconcino (vetro);

3 flaconcini da 200 ml - A.I.C. n. 039712068/E (in base 10) 15VXB4 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Privigen (immunoglobulina umana) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 20 luglio 2010

Il direttore generale: RASI

10A09070

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 7 luglio 2010.

Disciplina dei pagamenti nei contratti pubblici di forniture e servizi. (Determinazione n. 4).

Premessa.

L'Autorità ha ricevuto diverse segnalazioni riguardanti l'applicazione della normativa sui ritardati pagamenti di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (decreto 231) ai contratti pubblici di forniture e servizi.

Data la particolare rilevanza della tematica, l'Autorità ha disposto un'indagine conoscitiva, mediante audizione di alcune associazioni di categoria, al fine di valutare l'ampiezza del fenomeno ed i suoi riflessi sull'economicità dell'azione amministrativa e sull'operatività dei prestatori di servizi e forniture.

Dall'analisi dei dati acquisiti in riferimento all'anno 2009, è emerso che i tempi di pagamento oscillano in un range che va da un minimo di 92 giorni ad un massimo di 664 giorni. Il ritardo è, per lo più, imputato ai tempi di emissione dei certificati di regolare esecuzione (46,3%) e dei mandati di pagamento (29,6%) da parte delle stazioni appaltanti e, più in generale, a lentezze che derivano da vischiosità burocratiche interne alla pubblica amministrazione (32,5%). Sono state, inoltre, rilevate sensibili differenze sul piano territoriale: i ritardi che superano i due mesi sono segnalati dal 36,4% delle imprese del Nord-Est, percentuale che sale al 61,5% nel Nord Ovest e al 63,3% nel Mezzogiorno. La presunta esposizione debitoria della pubblica amministrazione, calcolata sulla base della stima effettuata dalle associazioni audite, ammonterebbe a circa 37 miliardi di euro (pari al 2,5 per cento del *PIL)*, dei quali una parte consistente deriverebbe dalla gestione del sistema sanitario e dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani. La problematica è particolarmente avvertita, soprattutto nell'attuale congiuntura economica di difficile accesso al credito bancario, dalle piccole e medie imprese che risentono in maniera grave della mancanza di liquidità.

Con specifico riguardo all'applicazione della normativa citata, sulla base degli approfondimenti svolti, sono state rilevate prassi delle amministrazioni consistenti nella individuazione unilaterale di termini di pagamento superiori a quelli previsti dal decreto 231 e nell'inclusione dei termini di pagamento in deroga tra gli elementi di valutazione delle offerte. Alcuni capitolati speciali d'appalto prevedono, altresì, la riduzione del tasso di interesse di mora previsto dal decreto.

L'assunzione del rischio connesso alla dilazione dei pagamenti genera problematiche connesse sia all'uso efficiente delle risorse pubbliche sia alla «sostenibilità» della partecipazione alle gare da parte dei soggetti privati. Sotto il primo profilo, si osserva che i privati appaltatori tendono ad includere l'onere finanziario che si presume di dover sostenere per i ritardi nei pagamenti nell'ambito del prezzo proposto alla stazione appaltante; quest'ultima si troverà, inoltre, nella condizione di dover corrispondere gli interessi di mora con conseguente aumento delle risorse inizialmente stimate per l'appalto. Sotto il secondo profilo, la necessità di sopportare i costi occulti legati alla mancata regolarità nei pagamenti distorce il confronto concorrenziale, disincentivando la partecipazione di operatori economici, ancorché qualitativamente competitivi. Si consideri che il fenomeno produce effetti esponenziali sul sistema economico delle imprese, dal momento che il ritardo nei pagamenti incide non solo direttamente sugli operatori economici aggiudicatari, ma, indirettamente, produce effetti a cascata sull'indotto, ossia sull'insieme delle imprese che svolgono attività a valle (sotto forma di subappaltatori, subfornitori *ecc)*.

Data la rilevanza economica del fenomeno, l'Autorità ha deliberato di adottare la presente determinazione al fine di fornire alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici indicazioni interpretative sulla normativa applicabile e suggerimenti operativi per la redazione dei bandi di gara e la stipula dei contratti.

1. La normativa applicabile.

Il decreto 231 ha dato attuazione all'art. 26 della legge comunitaria 1° marzo 2002 n. 39, che delegava il Governo ad attuare la direttiva dell'Unione europea 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La disciplina, nell'intento di arginare il fenomeno dei ritardati pagamenti, prevede in sintesi:

a) la decorrenza automatica degli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, che è fissato, in assenza di diverso accordo, in trenta giorni decorrenti dagli eventi previsti dall'art. 4, commi 2 e 3, senza-bisogno di un atto scritto di messa in mora (art. 4);

b) la determinazione legale degli interessi moratori in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale, effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione maggiorato di sette punti percentuali, salvo patto contrario (art. 5);

c) il risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, salva la prova del maggior danno (art. 6);

d) la nullità di un accordo sulla data del pagamento o sulle conseguenze del ritardato pagamento che risulti gravemente iniquo per il creditore (art. 7);

e) il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità dell'accordo e di modificare il contenuto del contratto applicando i termini legali o riconducendolo ad equità, avendo riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle circostanze previste (art. 7);

f) la legittimazione processuale delle associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) al fine di far accertare la grave iniquità delle condizioni generali concernenti il pagamento (art. 8).

Più in particolare, la facoltà di deroga è disciplinata dall'art. 4, comma 4, laddove si stabilisce che «le parti, nella propria libertà contrattuale, possono stabilire un termine superiore rispetto a quello legale di cui al comma 3 a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti, presso il Ministero delle attività produttive, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici».

L'art. 7 disciplina la nullità dell'accordo sulla data del pagamento o sulle conseguenze del ritardato pagamento, sancendo che tale accordo è nullo «se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore». Il comma 2 dell'art. 7 contempla alcune ipotesi legali di grave iniquità, per cui «si considera, in particolare, gravemente iniquo l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi».

Le norme illustrate riguardano i contratti tra imprese e i contratti tra imprese e pubblica amministrazione, intendendosi per tale «le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici» (art. 2). Sul piano oggettivo, la normativa

concerne «ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale», con esclusione dei debiti oggetto di procedure concorsuali a carico del debitore, delle richieste di interessi inferiori a cinque euro, dei pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore (art. 1).

Ai fini dell'applicazione degli interessi moratori, il ritardo ex art. 1218 del codice civile deve essere imputabile alla stazione appaltante. Da ciò consegue che sono improduttivi di interessi i ritardi imputabili ad eventi non dipendenti dalla stazione appaltante quali, a titolo esemplificativo, l'ipotesi di causa di forza maggiore ovvero cause riconducibili a fatto dello stesso appaltatore. Corollario indefettibile della necessaria imputabilità del ritardo alla stazione appaltante è, inoltre, che l'onere di fornire la prova della non imputabilità della causa del ritardo grava sulla stessa pubblica amministrazione. Occorre rilevare, altresì, che l'art. 6 del decreto 231 ribadisce il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno ex art. 1224, comma 2, del codice civile.

La problematica in esame è stata oggetto di ripetuti interventi legislativi nazionali (legge 28 gennaio 2009, n. 2 di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78), volti a conseguire una maggiore efficienza nella programmazione degli impegni di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, l'art. 9, decreto-legge n. 78/2009 ha introdotto una disciplina tesa a garantire il sollecito pagamento di quanto dovuto dalle pubbliche amministrazioni al fine di prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie, nonché di rilevare i residui passivi ed i debiti già in essere alla data di entrata in vigore del decreto citato. Era prevista, da parte delle pubbliche amministrazioni indicate nell'elenco adottato annualmente dall'ISTAT, l'adozione, entro il 31 dicembre 2009, delle opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. A tali misure avrebbe dovuto essere data pubblicità sul sito internet delle amministrazioni interessate. Viene, altresì, sancita la responsabilità di carattere disciplinare e amministrativo del funzionario delle medesime amministrazioni, chiamato ad adottare provvedimenti che comportano impegni di spesa, in caso di violazione dell'obbligo di preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti sia con i relativi stanziamenti di bilancio sia con le regole di finanza pubblica. La norma dispone poi, che, se per ragioni sopravvenute lo stanziamento di bilancio non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione è chiamata ad adottare le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Peraltro, risultano esplicitamente escluse dalla applicazione delle disposizioni illustrate le aziende sanitarie, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni.

Ulteriori importanti disposizioni sono finalizzate a consentire lo smobilizzo più celere dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione. L'art. 9, comma 3-*bis*, decreto-legge n. 185/2008 (comma aggiunto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 16, decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25), per gli anni 2009 e 2010, consente, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, alle regioni ed agli enti locali, nel rispetto dei limiti derivanti dal patto di stabilità interno, di certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza «se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente». Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge escluda la cedibilità del credito medesimo.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 maggio 2009 ha dettato le modalità di attuazione del menzionato art. 9, comma 3-*bis*, stabilendo che, prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dell'amministrazione debitrice debba verificare, ai sensi dell'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso di accertata inadempienza all'obbligo di versamento, la certificazione potrà essere resa al netto delle somme ancora dovute.

Da ultimo, è opportuno rammentare che è in via di approvazione, mediante procedura di codecisione, una proposta di modifica della direttiva 2000/35/CE, al fine di contribuire all'attuazione dello «Small Business Act» (COM (2008)394) e nell'ambito delle misure prospettate dal piano europeo di ripresa economica (COM(2008)800). La proposta di direttiva (COM(2009)0126) mantiene sostanzialmente immutate le disposizioni della direttiva 2000/35/CE, ma introduce prescrizioni specifiche sui pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni che vanno nel senso di un inasprimento delle misure in caso di mancato rispetto dei termini, con particolare riferimento all'elevazione del tasso di mora.

2. Indicazioni operative.

La direttiva 2000/35/CE citata e, pertanto, il decreto 231 di attuazione, contengono norme imperative dirette a riequilibrare la posizione di disuguaglianza tra le parti, prevenendo un'alterazione del sinallagma contrattuale (*cfr.* sul punto, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 1° aprile 2010, n. 1885; Consiglio Stato, sez. IV, 2 febbraio 2010, n. 469): la partecipazione ad una procedura di gara non può quindi valere come accettazione tacita di condizioni di pagamento difformi da quelle predeterminate *ex lege*.

Di conseguenza, devono considerarsi inique le clausole di un bando di gara con cui la stazione appaltante stabilisca unilateralmente un termine di pagamento ed una decorrenza degli interessi moratori difformi da quelli stabiliti dall'art. 4 del suddetto decreto 231, nonché un saggio di interesse diverso da quello previsto dall'art. 5.

Più in dettaglio, l'imposizione della dilazione dei termini per il pagamento introdurrebbe un indebito vantaggio per l'amministrazione, considerata, in ragione dei poteri autoritativi di cui dispone nella fase pubblicistica dell'attività negoziale, alla stregua di parte contrattuale forte (*cfr.* Consiglio di Stato, sez. V, 12 aprile 2005, n. 1638 e 28 settembre 2007, n. 4996).

La contrarietà a norme imperative determina, quindi, la nullità di tali clausole con integrazione legale del contratto mediante applicazione automatica di clausole di contenuto conforme a quelle illegittimamente derogate (*cfr.* articoli 1339 e 1419 c.c.). Tale nullità può essere fatta valere dalla parte o essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado di un eventuale giudizio, nonché, ai sensi dell'art. 8 del decreto 231, eccepita dalle associazioni di categoria in sede di azione inibitoria a tutela di interessi collettivi.

Da ciò consegue l'illegittimità di un'eventuale esclusione dalla procedura di gara disposta in ragione della mancata accettazione (espressa o meno) della clausola contrattuale iniqua.

Parimenti illegittima è l'attribuzione di un punteggio, nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a termini di pagamento dilatati rispetto alla disciplina legale. Per espressa previsione di legge, infatti, la deroga alle condizioni legali è ammissibile soltanto per accordo tra le parti ed a patto che le condizioni così pattuite non siano gravemente inique.

L'interpretazione esposta - che ricollega la grave iniquità alla predeterminazione unilaterale delle clausole ed esclude la possibilità di accordo sulle clausole contenute nei bandi di gara - rende, di fatto, inderogabili i termini e le condizioni di cui al decreto 231 per la pubblica amministrazione, attesi gli obblighi di individuazione della controparte contrattuale all'esito di una procedura ad evidenza pubblica, in cui siano predeterminati e conosciuti tutti gli elementi costituivi del contratto, compresi quelli che incidono sui termini di pagamento. Non può dunque ritenersi sufficiente che la SA, per derogare alla suddetta normativa puntuale, faccia in sede di bando di gara un generico richiamo alla necessità di rispetto del patto di stabilità interno. Eventualmente, in via del tutto eccezionale, il bando potrà indicare quelle condizioni oggettive specificamente individuate che impediscono alla SA di rispettare le condizioni di pagamento imposte dalle norme, purché le stesse non siano imputabili alla violazione del dovere generale che grava sulle amministrazioni pubbliche di verificare la compatibilità del programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

In ogni caso, al fine di evitare che un comportamento non corretto in sede di pagamento possa produrre effetti esponenziali sul sistema delle imprese che operano a valle con incarichi di subappalto, è opportuno che i contratti impongano all'aggiudicatario che ha ottenuto un pagamento da una pubblica amministrazione (sia esso tempestivo o ritardato) di provvedere ai propri obblighi di pagamento verso i subappaltatori o fornitori con lo stesso giorno di valuta, al fine di evitare che l'aggiudicatario trasferisca il costo dell'inefficienza della stazione appaltante su imprese di più piccole dimensioni e, dunque, più fragili dal punto di vista finanziario.

Sulla base di quanto sopra considerato

Il Consiglio

Ritiene che:

1) le stazioni appaltanti devono attenersi nella redazione dei documenti di gara, nonché dei documenti contrattuali, alle disposizioni previste dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 con riguardo ai termini di pagamento, alla decorrenza degli interessi moratori ed al saggio di interessi applicabile in caso di ritardo.

2) le stazioni appaltanti non possono subordinare la partecipazione alle procedure di gara o la sottoscrizione del contratto all'accettazione di termini di pagamento, di decorrenza degli interessi moratori e misura degli interessi di mora difformi da quelli previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, né prevedere tale accettazione come elemento di favorevole valutazione delle offerte tecniche nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Roma, 7 luglio 2010

Il relatore presidente f.f.: BRIENZA

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 19 luglio 2010

10A08987

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari del titolare dell'Agenzia Consolare onoraria in Mercedes (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

*(*Omissis*);*

Decreta

La sig.ra Pamela Beatriz Infanti, Agente Consolare onoraria in Mercedes (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in La Plata degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

c) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in La Plata della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia Consolare onoraria in Mercedes;

e) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in La Plata delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia Consolare onoraria in Mercedes;

f) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia Consolare onoraria in Mercedes, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in La Plata;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2010

Il direttore generale: SANFELICE

10A09069

Limitazione delle funzioni consolari del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Junin (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

*(*Omissis*).*

Decreta:

La Signora Rina Di Viesti, Agente Consolare onoraria in Junin (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in La Plata degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

c) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in La Plata della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia Consolare onoraria in Junin;

e) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in La Plata delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia Consolare onoraria in Junin;

f) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia Consolare onoraria in Junin, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in La Plata;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2010

Il direttore generale SANFELICE

10A09095

MINISTERO DELL'INTERNO

Calendario delle festività religiose ebraiche, per il 2011

L'art. 5, n. 2. della legge 8 marzo 1989, n. 101, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane», emanata sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987, dispone che entro il 30 giugno di ogni anno, il calendario delle festività cadenti nell'anno solare successivo, è comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Su comunicazione dell'Unione, si indicano le festività ebraiche relative all'anno 2011:

tutti i sabati (da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato);

18, 19, 20, 25 e 26 aprile Pesach (Pasqua);

8 e 9 giugno Shavuoth (Pentecoste);

9 agosto digiuno del 9 di Av;

29 e 30 settembre Rosh Hashanà (Capodanno);

7 e 8 ottobre Kippur (Vigilia e digiuno di espiazione);

13, 14, 19 e 20 ottobre Sukkòt (Festa delle capanne);

21 ottobre Simchàt Torà (Festa della legge).

Il calendario delle festività ebraiche è pubblicato anche nel sito di questo Ministero (www.interno.it) religioni e Stato.

10A08988

Assunzione della nuova denominazione della Parrocchia S. Giuseppe Artigiano, in Mesagne

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 giugno 2010, la Parrocchia S. Giuseppe Artigiano, con sede in Mesagne (Brindisi), ha assunto la nuova denominazione di Parrocchia «S. Pio da Pietrelcina», con sede in Mesagne (Brindisi).

10A09093

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Avviso di adozione da parte delle province di regolamenti disciplinanti tributi propri

Avvertenza

Con la presente Gazzetta si provvede, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 (pubblicato nel supplemento ordinario n.252/L alla *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n.298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – n.101/E del 17 aprile 1998 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n.96 del 27 aprile 1998), a dare avviso della adozione, da parte delle province, di regolamenti disciplinanti le proprie entrate tributarie.

Nella prima colonna sono elencate, in ordine alfabetico, le province; nella seconda sono indicati la data ed il numero della deliberazione di adozione del regolamento; nella terza è sintetizzata la materia trattata.

La presente pubblicazione, che è priva di rilevanza giuridica e non è sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni provinciali, ha mera funzione notiziale al fine di richiamare l'attenzione dei soggetti interessati sull'esercizio, da parte delle province, del potere regolamentare in materia di tributi propri (vedasi, più dettagliatamente, le osservazioni contenute, in proposito, nella predetta circolare n.101/E). Pertanto le informazioni sul contenuto integrale dei regolamenti, annunciati in *Gazzetta Ufficiale*, dovranno essere assunte direttamente presso le province.

Attenzione.

L'elenco n.1 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.151 del 30 giugno 1999.

L'elenco n. 2 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2000.

L'elenco n.3 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.25 del 31 gennaio 2001.

L'elenco n.4 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.62 del 15 marzo 2003.

L'elenco n.5 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.29 del 5 febbraio 2004

L'elenco n.6 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.121 del 25 maggio 2004

L'elenco n. 7 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 2005

L'elenco n. 8 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2005

L'elenco n. 9 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2006

L'elenco n. 10 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 11 luglio 2006

L'elenco n. 11 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2007

L'elenco n. 12 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2007

L'elenco n. 13 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 7 agosto 2007

L'elenco n. 14 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 2008

L'elenco n. 15 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 21 marzo 2008

L'elenco n. 16 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1 agosto 2008

L'elenco n. 17 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 23 febbraio 2009

L'elenco n. 18 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 11 luglio 2009

L'elenco n. 19 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 16 ottobre 2009

ELENCO N. 20

	PROVINCIA	DATA E NUMERO DELLA DELIBERAZIONE	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1.	ALESSANDRIA	31/03/10 N. 89	ENTRATE TRIBUTARIE: Conferma delle tariffe e aliquote per l’anno 2010.
2.	ANCONA	02/11/09 N. 537	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI: Determinazione aliquota 5% per l’anno 2010. IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Determinazione tariffe per l’anno 2010. ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL’ENERGIA ELETTRICA: Determinazione aliquota nella misura di euro 0.0108456 per kwh.
3.	AREZZO	12/10/09 N. 554	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffe per l’anno 2010. ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL’ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l’anno 2010. IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA’ CIVILE: Conferma misura per l’anno 2010. TRIBUTO PER L’ESERCIZIO DELLE

			FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota per l'anno 2010. TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Conferma tariffe per l'anno 2010.
4.	ASCOLI PICENO	04/11/09 N. 358	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2010. IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2010. TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota per l'anno 2010. CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Conferma tariffe per l'anno 2010.
5.	ASTI	12/11/09 N. 394	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota al 4% per l'anno 2010. IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma aumento della tariffa base nella misura del 20%. ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Determinazione aliquota nella misura di euro11,40 per mille kwh.

6.	AVELLINO	04/12/09 N. 126	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma aumento del 20% della tariffa base per l'anno 2010.
7.	BARI	05/02/10 N. 12	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI: Conferma tariffe per l'anno 2010. IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2010. ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2010.
8.	BIELLA	30/11/09 N. 84	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Modifica regolamento.
9.	BIELLA	21/12/09 N. 384	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2010. CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Conferma tariffe per l'anno 2010. TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota per l'anno 2010. ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2010.

10.	BELLUNO	23/12/09 N. 357	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Approvazione aliquota anno 2010.
11.	BELLUNO	23/12/09 N. 358	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota anno 2010
12.	BELLUNO	23/12/09 N. 359	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma del 20% di aumento della tariffa base per l'anno 2010.
13.	BOLOGNA	01/12/09 N. 520	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota nella misura di euro 0,01140.
14.	BOLOGNA	01/12/09 N. 521	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma aumento tariffa base del 30%.
15.	BOLOGNA	01/12/09 N. 522	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota nella misura del 5%.
16.	BRINDISI	12/02/10 N. 43	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Determinazione aliquota per l'anno 2010.
17.	BRINDISI	12/02/10 N. 44	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Determinazione tariffa per l'anno 2010

18.	BRINDISI	12/02/10 N. 45	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI: Determinazione tariffa per l'anno 2010
19.	CAGLIARI	07/12/09 N. 374	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2010 IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma delle tariffe per l'anno 2010. TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGENE DELL'AMBIENTE: Conferma dell'aliquota per l'anno 2010.
20.	CALTANISETTA	29/10/07 N. 169	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma aumento della tariffa base nella misura del 20% per l'anno 2010.
21.	CAMPOBASSO	11/12/09 N. 79/2	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Adozione regolamento.
22.	CARBONIA IGLESIAS	18/11/09 N. 86	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Determinazione aliquota per l'anno 2010 nella misura di euro 0,011360 per kwh.
23.	CARBONIA IGLESIAS	18/11/09 N. 87	IMPOSTA PER LE ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA' CIVILE: Determinazione addizionale nella misura del 12,50% per l'anno 2010.

24.	CARBONIA IGLESIAS	18/11/09 N. 88	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Determinazione aumento tariffa base nella misura del 20% per l'anno 2010.
25.	CARBONIA IGLESIAS	18/11/09 N. 89	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGENE DELL'AMBIENTE: Determinazione tributo nella misura del 5% per l'anno 2010.
26.	CATANIA	22/12/09 N. 130	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Adozione regolamento.
27.	CATANZARO	03/12/09 N. 455	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2010. ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2010. TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGENE DELL'AMBIENTE: Conferma dell'aliquota per l'anno 2010. TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGENE DELL'AMBIENTE: Conferma tariffe per l'anno 2010.
28.	COSENZA	30/11/09 N. 326	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota nella misura di euro 0,011360 per l'anno 2010.

29.	COSENZA	30/11/09 N. 327	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma aumento del 30% sulla tariffa base per l'anno 2010.
30.	ENNA	22/12/08 N. 369	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Determinazione aliquota nella misura di 0,01136.
31.	ENNA	21/10/09 N. 313	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Determinazione aliquota nella misura di 0,01136.
32.	ENNA	21/10/09 N. 314	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Determinazione tariffa nella misura del 20% per l'anno 2010.
33.	FERRARA	03/11/09 N. 331	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGENE DELL'AMBIENTE: Determinazione aliquota per l'anno 2010. IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Determinazione tariffa per l'anno 2010. ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Determinazione aliquota per l'anno 2010.

34.	FIRENZE	10/11/09 N. 219	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Determinazione tariffa anno 2010.
35.	FIRENZE	10/11/09 N. 220	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGENE DELL'AMBIENTE: Determinazione aliquota nella misura dell'1% per l'anno 2010.
36.	FIRENZE	10/11/09 N. 221	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Determinazione aliquota nella misura di euro 9,30 per 1.000 kwh per l'anno 2010.
37.	FIRENZE	23/12/09 N. 156	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Modifica regolamento.
38.	GENOVA		IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2010. TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota per l'anno 2010. ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2010.
39.	GORIZIA	22/10/09 N. 192	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGENE DELL'AMBIENTE: Determinazione aliquota al 4,80% per l'anno 2010.

			TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Conferma tariffe per l'anno 2010. IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma aumento tariffa base del 30% per l'anno 2010. ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2010.
40.	GROSSETO	11/12/09 N. 227	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2010. ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma tariffe anno 2010. TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota per l'anno 2010. TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Conferma tariffe anno 2010.
41.	LECCE	27/10/08 N. 303	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota per l'anno 2009.
42.	LECCE	05/02/09 N. 15	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA

			ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2009.
43.	LECCE	05/02/09 N. 16	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma aumento tariffa base del 20% per l'anno 2009.
44.	LECCE	26/11/09 N. 319	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGENE DELL'AMBIENTE: Determinazione aliquota per l'anno 2010.
45.	LECCE	30/03/10 N. 66	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Determinazione aliquota per l'anno 2010.
46.	LECCE	30/03/10 N. 67	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma aumento tariffe base del 20% per l'anno 2010.
47.	LODI	03/12/09 N. 262	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota nella misura di 0,01136 per l'anno 2010 IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma aumento tariffa base del 30% per l'anno 2010 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota nella misura del

			5% per l'anno 2010. TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Conferma tariffe per l'anno 2010.
48.	MACERATA	14/12/09 N. 61	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Adozione regolamento.
49.	MACERATA	28/12/09 N. 580	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma aumento tariffa base del 20% .
50.	MATERA	22/12/09 N. 109	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Modifica regolamento.
51.	MESSINA	14/12/09 N. 254/G	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Conferma tariffe per l'anno 2010.
52.	MESSINA	14/12/09 N. 255/G	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota nella misura del 5% per l'anno 2010.
53.	MESSINA	14/12/09 N. 256/G	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota nella misura di euro 0,011362 per l'anno 2010.
54.	MESSINA	14/12/09 N. 257/G	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma aumento tariffa base del 25%.
55.	MODENA	10/11/09 N. 500	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL

			CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2010. IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2010. TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota per l'anno 2010.
56.	MONZA BRIANZA	22/10/09 N. 18	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Adozione regolamento.
57.	NOVARA	24/11/09 N. 446	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2010.
58.	NOVARA	24/11/09 N. 447	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota nella misura di euro 0,01136/kwh per l'anno 2010.
59.	OGLIASTRA	02/12/09 N. 316	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2010. IMPOSTA PER LE ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA' CIVILE: Conferma misura per l'anno 2010. ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2010. TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,

			PROTEZIONE E IGENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota per l'anno 2010.
60.	ORISTANO	11/11/09 N. 226	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2010.
61.	ORISTANO	11/11/09 N. 227	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota nella misura del 5% per l'anno 2010.
62.	ORISTANO	11/11/09 N. 228	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma aumento tariffa base nella misura del 30%.
63.	PALERMO	21/12/09 N. 461	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Determinazione aumento tariffa base del 30% per l'anno 2010. ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2010. TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota per l'anno 2010.
64.	PAVIA	29/10/09 N. 331	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2010.

65.	PAVIA	29/10/09 N. 332	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota per l'anno 2010
66.	PAVIA	29/10/09 N. 333	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma aumento tariffa base al 20% per l'anno 2010.
67.	PERUGIA	14/12/09 N. 620	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota di euro 0,01136 kwh per l'anno 2010 IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2010. TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota per l'anno 2010.
68.	PIACENZA	27/11/09 N. 593	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Determinazione aumento tariffa base del 30%. ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Determinazione aliquota nella misura di € 11,40 per mille kwh di consumo. TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,

			PROTEZIONE E IGENE DELL'AMBIENTE: Determinazione aliquota nella misura del 5%.
69.	PISA	18/12/09 N. 199	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2010. IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2010. TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota per l'anno 2010.
70.	PISTOIA	23/12/09 N. 322	REGOLAMENTO GENERALE SULLE ENTRATE PROVINCIALI: Modifica regolamento.
71.	PISTOIA	23/12/09 N. 323	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Modifica regolamento.
72.	PORDENONE	23/12/09 N. 55	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2010. IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2010.
73.	POTENZA	30/12/09 N. 143	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2010.

74.	POTENZA	30/12/09 N. 144	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota per l'anno 2010.
75.	POTENZA	30/12/09 N. 145	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2010
76.	RAGUSA	16/11/09 N. 482	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota nella misura del 3% per l'anno 2010.
77.	SALERNO	21/12/09 N. 97	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Adozione regolamento.
78.	SALERNO	17/02/10 N. 5	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Modifica regolamento.
79.	SAVONA	26/10/09 N. 87	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Determinazione tariffa anno per l'anno 2010.
80.	SAVONA	26/10/09 N. 88	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGENE DELL'AMBIENTE: Determinazione aliquota per l'anno 2010.
81.	SAVONA	18/01/10 N. 02	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Modifica regolamento.

82.	SIENA	15/12/09 N. 221	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Determinazione aliquota per l'anno 2010. IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Determinazione tariffa per l'anno 2010.
83.	SIRACUSA	14/12/09 N. 397	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma dell'imposta per l'anno 2010.
84.	TORINO	13/11/09 N. 384	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2010 di euro 11,36 per mille kwh. IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2010. TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota nella misura del 5%. CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Conferma tariffe anno 2010.
85.	TORINO	14/12/09 N. 40958	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Modifica regolamento.
86.	TRAPANI	18/11/09	IMPOSTA PROVINCIALE DI

		N. 100/C	TRASCRIZIONE: Approvazione regolamento.
87.	TRAPANI	15/11/09 N. 388	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2010 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2010. TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota per l'anno 2010.
88.	TREVISO	10/11/09 N. 349	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma aumento tariffa base nella misura del 30%. ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2010 nella misura di euro 0,01136.
89.	TRIESTE	28/09/09 N. 215	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Approvazione tariffa per l'anno 2010.
90.	TRIESTE	21/12/09 N. 89	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Modifica regolamento

10A09283

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 3/2008 adottata in data 27 novembre 2008 dall'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura - Cassa periti agrari

Con ministeriale n. 24/VI/0014013/MA004.A010/ENP-PA-L-17 del 9 luglio 2010, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 3/2008, adottata dal Comitato amministratore della Cassa dei periti agrari in data 27 novembre 2008, intesa ad introdurre modifiche al vigente regolamento previdenziale.

10A08997

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Piemonte»

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla Regione Piemonte su istanza del Consorzio di Tutela Vini Asti e Monferrato, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Piemonte»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, in merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra indicato, al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Piemonte»;

Ha espresso, nella riunione del 13 e 14 maggio 2010, presente il funzionario della Regione Piemonte, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni geografiche Tipiche dei Vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "PIEMONTE".

ART. 1
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata "Piemonte" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni

Vini bianchi :

"Piemonte" bianco
"Piemonte" Cortese;
"Piemonte" Chardonnay;
"Piemonte" Moscato;
"Piemonte" Sauvignon

"Piemonte" con specificazione di due vitigni a bacca bianca
(Cortese, Chardonnay, Sauvignon nelle loro combinazioni)

Vini spumanti:
"Piemonte";
"Piemonte" Pinot bianco;
"Piemonte" Pinot grigio;
"Piemonte" Pinot nero;
"Piemonte" Pinot;
"Piemonte" Pinot-Chardonnay;
"Piemonte" Chardonnay Pinot;
"Piemonte" Cortese;
"Piemonte" Chardonnay;
"Piemonte" Brachetto.

Vini frizzanti:
"Piemonte" rosso
"Piemonte" bianco
"Piemonte" rosato
"Piemonte" Dolcetto
"Piemonte" Cortese;
"Piemonte" Chardonnay;
"Piemonte" Barbera;
"Piemonte" Bonarda.

Vini rossi:
"Piemonte" rosso
"Piemonte" Albarossa
"Piemonte" Barbera;
"Piemonte" Dolcetto;
"Piemonte Freisa" ;
"Piemonte" Grignolino;
"Piemonte" Brachetto;
"Piemonte" Bonarda.
"Piemonte" Cabernet Sauvignon;
"Piemonte" Merlot
"Piemonte" Pinot nero
"Piemonte" Syrah
"Piemonte" con specificazione di due vitigni a bacca nera
(Barbera , Dolcetto, Freisa, Bonarda, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot nero nelle loro combinazioni)

Vini rosati:
"Piemonte" rosato

Vini passiti:
"Piemonte" Moscato passito.
"Piemonte" Brachetto passito

ART. 2
(Base ampelografica)

1.La denominazione d'origine controllata "Piemonte" bianco e' riservata al vino bianco ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Chardonnay dal 30%al 50%; Cortese e/o Favorita e/o Erbaluce da soli o congiuntamente dal 20 al 70%
Possono concorrere alla produzione di detti vini per un massimo del 15% i vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, ad esclusione del vitigno Moscato bianco.

2 La denominazione d'origine controllata Piemonte rosso è riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Barbera dal 30%al 50; Nebbiolo e/o Dolcetto e/o Freisa da soli o congiuntamente dal 20 al 70% ;
Possono concorrere alla produzione di detti vini per un massimo del 15% i vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, ad esclusione dei vitigni Brachetto, Malvasia nera lunga, Malvasia di Schierano, Malvasia di Casorzo.

3. La denominazione d'origine controllata Piemonte rosato è riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi
in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Barbera dal 30%al 50; Nebbiolo e/o Dolcetto e/o Freisa da soli o congiuntamente dal 20 al 70% ;
Possono concorrere alla produzione di detti vini per un massimo del 15% i vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, ad esclusione dei vitigni Brachetto, Malvasia nera lunga, Malvasia di Schierano, Malvasia di Casorzo.

4. La denominazione d'origine controllata "Piemonte" seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno:
Albarossa;
Barbera;
Bonarda;
Dolcetto;
Freisa ;
Grignolino;
Brachetto;
Cabernet Sauvignon;
Merlot;
Pinot nero;
Syrah;
Cortese;
Chardonnay;
Sauvignon

e' riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%; possono concorrere, per la restante parte, altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte.
La denominazione di origine controllata "Piemonte" Moscato e "Piemonte" Moscato passito è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti composti dal vitigno Moscato bianco per il 100%.

5. La denominazione di origine controllata “Piemonte” con la specificazione di due vitigni è riservata al vino ottenuto dal taglio di mosti o di vini, di colore analogo, delle varietà di vite di seguito indicate:
- a bacca bianca
  Cortese;
  Chardonnay;
  Sauvignon
- bacca nera :
  Barbera;
  Dolcetto;
  Freisa;
  Bonarda;
  Cabernet Sauvignon;
  Merlot;
  Syrah;
  Pinot nero

Il vino così ottenuto deve derivare integralmente dai due vitigni indicati. La varietà che concorre in misura minore deve rappresentare almeno il 15% del totale e nella designazione e presentazione del prodotto, deve seguire il nome della varietà prevalente.

6. Nell’ambito dei vini spumanti, la denominazione di origine controllata "Piemonte" senza alcuna menzione aggiuntiva e' riservata al vino spumante ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dalle seguenti varietà di viti Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Pinot Nero.

7. Nell’ambito dei vini spumanti, la denominazione di origine controllata "Piemonte" seguita da una delle specificazioni di vitigno:
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Pinot nero;
e' riservata ai vini spumanti ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%; possono concorrere per la restante parte i vitigni Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Pinot nero e/o Chardonnay.

8. Sono iscritti allo schedario viticolo, ai fini della rivendicazione dei vini a D.O.C. "Piemonte" di cui all’articolo 1, i vigneti iscritti allo schedario per le D.O.C. e le D.O.C.G. le cui zone di produzione sono interamente comprese nell’area delimitata all’articolo 3, purché abbiano le caratteristiche rispondenti a quelle definite nel presente disciplinare e, in particolare, la composizione ampelografica compatibile.

È facoltà del conduttore degli stessi vigneti di cui al presente articolo all'atto della denuncia annuale delle uve, effettuare rivendicazioni anche per più denominazioni di origine per uve provenienti dallo stesso vigneto.
Nel caso di più rivendicazioni, di denominazioni di origine riferite a quote parti del raccolto di uve provenienti dallo stesso vigneto, la resa complessiva di uva per ettaro del vigneto non potrà superare il limite massimo più restrittivo tra quelli stabiliti dai disciplinari di produzione dei vini a Doc e Docg rivendicati.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

1. Le uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata "Piemonte" rosso, "Piemonte" rosso frizzante, “Piemonte” bianco, “Piemonte” bianco frizzante, “Piemonte” rosato, “Piemonte” rosato frizzante,“Piemonte” Cabernet Sauvignon, “Piemonte” Merlot, “Piemonte” Pinot nero, “Piemonte” Syrah, “Piemonte” Sauvignon, “Piemonte” Chardonnay, “Piemonte” Chardonnay frizzante, "Piemonte" spumante; "Piemonte" Pinot bianco spumante; "Piemonte" Pinot grigio spumante; "Piemonte" Pinot nero spumante; "Piemonte" Pinot spumante; "Piemonte" Pinot-Chardonnay spumante; "Piemonte" Chardonnay Pinot spumante; dovranno essere prodotte nelle zone sotto indicate:

Provincia di Alessandria:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Alessandria, Acqui Terme, Albera Ligure, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Arquata Scrivia, Avolasca, Basaluzzo, Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borghetto Borbera, Borgoratto Alessandrino, Bosio, Brignano Frascata, Cabella Ligure, Camagna, Camino, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrega Ligure, Carrosio, Cartosio, Casaleggio Boiro, Casale Monferrato, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellania, Castellar Guidobono, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Cavatore, Cellamonte, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina, Coniolo, Conzano, Costa Vescovato, Cremolino, Cuccaro Monferrato, Denice, Dernice, Francavilla Bisio, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fresonara, Fubine, Gabiano, Gamalero, Garbagna, Gavazzana, Gavi Grognardo, Grondona, Lerma, Lu Monferrato, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato, Molare, Mombello Monferrato, Momperone, Moncestino, Mongiardino, Monleale, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio Monferrato, Ovada, Oviglio, Ozzano, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pomaro Monferrato, Pontecurone, Pontestura, Ponti, Ponzano, Ponzone, Pozzolgroppo, Prasco, Predosa, Quargnento, Quattordio, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, Roccaforte, Roccagrimalda, Rocchetta Ligure, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Sebastiano Curone, San Salvatore Monferrato, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solonghello, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terruggia, Terzo, Tortona, Treville, Trisobbio, Valenza Po, Vignale Monferrato, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villadeati, Villalvernia, Villamiroglio, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino.

Provincia di Asti:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Belveglio, Berzano San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio Monferrato, Morasengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piova Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Villanova d’Asti, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villafranca d'Asti, Villa San Secondo, Vinchio.

Provincia di Cuneo:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Alba, Albaretto Torre, Arguello, Bagnolo, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barge, Barolo, Bastia Mondovi', Belvedere Langhe, Bene Vagienna, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Briaglia, Brondello, Busca, Camerana, Camo, Canale d'Alba, Carru', Castagnito, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castelletto Uzzone, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castellar, Castino, Cerretto Langhe, Ceva, Cherasco, Ciglie', Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Costigliole Saluzzo, Cravanzana, Diano d'Alba, Dogliani, Dronero, Envie, Farigliano, Feisoglio, Fossano, Gorzegno, Gottasecca, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, La Morra, Lequio Berria, Lequio Tanaro, Lesegno, Levice, Magliano Alfieri, Magliano Alpi, Mango, Manta, Marsaglia, Martignana Po, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monchiero, Mondovi', Monesiglio, Monforte d'Alba, Monta' d'Alba, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole, Neive Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Pagno, Paroldo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piasco, Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Priocca, Pruneto, Roascio, Revello, Rocca Ciglie', Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Salmour, San Benedetto Belbo, San Michele Mondovi', Sale Langhe, Sale San Giovanni, Saluzzo, Saliceto, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Perno, Torre Bormida, Torresina, Treiso, Trezzo Tinella, Trinità, Verduno, Vezza d'Alba, Verzuolo, Vicoforte, Villanova Mondovì, Villar San Costanzo.

provincia di Torino:
l'intero territorio dei seguenti comuni:
Agliè, Albiano d'Ivrea, Alice Superiore, Almese, Andezeno, Andrate, Angrogna, Arignano, Azeglio, Bairo, Baldissero Canavese, Balangero, Baldissero Torinese, Banchette, Barbania, Barone, Bibiana, Bobbio Pellice, Bollengo, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Borgone di Susa, Bricherasio, Brozolo, Brusasco, Bruzolo, Buriasco, Burolo, Busano, Bussoleno, Cafasse, Caluso, Campiglione Fenile, Candia Canavese, Cantalupa, Caprie, Caravino, Carema, Casalborgone, Cascinette d'Ivrea, Castagneto Po, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Cavour, Chianocco, Chiaverano, Chieri, Chiesanuova, Chiomonte, Ciconio, Cintano, Cinzano, Coassolo, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Condove, Corio, Cossano Canavese, Cuceglio, Cumiana, Cuorgnè, Exilles, Favria, Feletto, Fiorano Canavese, Forno Canavese, Front, Frossasco, Garzigliana, Gassino Torinese, Germagnano, Giaglione, Giaveno, Gravere, Inverso Pinasca, Ivrea, Lanzo Torinese, Lauriano, Lessolo, Levone, Loranzè, Lugnacco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Lusigliè, Macello, Maglione, Marentino, Mattie, Mazzè, Meana di Susa, Mercenasco, Mombello di Torino, Mompantero, Moncalieri, Montalto Dora, Montaldo Torinese, Montalenghe, Monteu da Po, Moriondo Torinese, Nomaglio, Oglianico, Orio Canavese, Osasco, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella, Pavarolo, Pavone Canavese, Pecco, Pecetto Torinese, Perosa Argentina, Perosa Canavese, Perrero, Pertusio, Piossasco, Pinasca, Pinerolo, Pino Torinese, Piverone, Pomaretto, Pont Canavese, Porte, Pralormo, Pramollo, Prarostino, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Reano, Riva Presso Chieri, Rivalba, Rivalta di Torino, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivoli, Roletto, Romano Canavese, Rorà, Rubiana, Salassa, Salerano, Samone, San Carlo Canavese, San Colombano Belmonte, San Didero, San Germano Chisone, San Giorgio Canavese, San Giorgio di Susa, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Pietro Val Lemina, San Ponso, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, San Secondo di Pinerolo, Scarmagno, Sciolze, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Strambinello, Strambino, Susa, Tavagnasco, Torino, Torre Canavese, Torre Pellice, Valperga, Vauda Canavese, Verrua Savoia, Vestignè, Vialfrè, Vidracco, Villarfocchiardo, Villar Pellice, Villar Perosa, Villarbasse, Villareggia, Vische, Vistrorio.

provincia di Novara:
l'intero territorio dei seguenti comuni:
Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavagno d'Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Landonia, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Nebbiuno, Oleggio, Pettenasco, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna, Veruno;

provincia di Biella
l'intero territorio dei seguenti comuni:
Brusnengo, Candelo, Cavaglià, Cerreto Castello, Cossato, Curino, Dorzano, Lessona, Magnano, Masserano, Mottalciata, Quaregna, Roppolo, Salussola, Sostegno, Valdengo, Vigliano Biellese, Villa del Bosco, Viverone, Zimone;

provincia di Verbano-Cusio-Ossola:
l'intero territorio dei seguenti comuni:
Beura-Cardezza, Bognanco, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Masera, Montecrestese, Montescheno, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premosello, Ornavasso, Trontano, Viganella, Villadossola, Vogogna;

provincia di Vercelli:
Alice Castello, Borgo d'Ale, Gattinara, Lozzolo, Moncrivello, Roasio, Serravalle Sesia;

2. Le uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata Piemonte" Cortese; Piemonte" Cortese frizzante; "Piemonte" Albarossa; "Piemonte" Barbera; "Piemonte" Barbera frizzante; "Piemonte" Dolcetto; "Piemonte" Dolcetto frizzante; "Piemonte" Grignolino; "Piemonte" Bonarda, "Piemonte" Bonaria frizzante, dovranno essere prodotte nelle zone sotto indicate:

Provincia di Alessandria:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Acqui Terme, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Avolasca, Basaluzzo Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Bosio, Brignano Frascata, Camagna, Camino, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrosio, Cartosio Casaleggio Boiro, Casale Monferrato, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellania, Castellar Guidobono, Castelletto d'Ero, Castelletto d'Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cellamonte, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina, Coniolo, Conzano, Costa Vescovato, Cremolino, Cuccaro Monferrato, Denice, Francavilla Bisio, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fubine, Gabiano, Gamalero, Gavazzana, Gavi Grognardo, Lerma, Lu Monferrato, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato Molare, Mombello Monferrato, Momperone, Moncestino, Monleale, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio Monferrato, Ovada, Ozzano, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponti, Ponzano, Ponzone, Pozzolgroppo, Prasco, Predosa, Quargnento, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, Roccagrimalda, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solonghello, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terruggia, Terzo, Tortona, Treville, Trisobbio, Valenza Po, Vignale Monferrato, Viguzzolo, Villadeati, Villalvernia, Villamiroglio, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino.

Provincia di Asti:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Belveglio, Berzano San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio Monferrato, Morasengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piova Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, , Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villafranca d'Asti, Villa San Secondo, Vinchio.

Provincia di Cuneo:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Alba, Albaretto Torre, Arguello, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Bastia Mondovi', Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Briaglia, Camo, Canale d'Alba, Carru', Castagnito, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cherasco, Ciglie', Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Gorzegno, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, La Morra, Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Monchiero, Mondovi', Monforte d'Alba, Monta' d'Alba, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole, Neive Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Priocca, Prunetto Roascio, Rocca Ciglie', Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, San Benedetto Belbo, San Michele Mondovi', Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Perno, Torre Bormida, Treiso Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba, Vicoforte.

3 Le uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata "Piemonte Freisa" dovranno essere prodotte nelle zone sotto indicate:

Provincia di Alessandria:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Acqui Terme, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Avolasca, Basaluzzo Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Bosio, Brignano Frascata, Camagna, Camino, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrosio, Cartosio Casaleggio Boiro, Casale Monferrato, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellania, Castellar Guidobono, Castelletto d'Ero, Castelletto d'Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cellamonte, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina, Coniolo, Conzano, Costa Vescovato, Cremolino, Cuccaro Monferrato, Denice, Francavilla Bisio, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fubine, Gabiano, Gamalero, Gavazzana, Gavi Grognardo, Lerma, Lu Monferrato, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato Molare, Mombello Monferrato, Momperone, Moncestino, Monleale, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio Monferrato, Ovada, Ozzano, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponti, Ponzano, Ponzone, Pozzolgroppo, Prasco, Predosa, Quargnento, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, Roccagrimalda, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solonghello, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terruggia, Terzo, Tortona, Treville, Trisobbio, Valenza Po, Vignale Monferrato, Viguzzolo, Villadeati, Villalvernia, Villamiroglio, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino.

Provincia di Asti:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Belveglio, Berzano San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, , Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio Monferrato, Morasengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piova Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villafranca d'Asti, Villa San Secondo, Vinchio.

Provincia di Cuneo:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Alba, Albaretto Torre, Arguello, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Bastia Mondovi', Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Briaglia, Camo, Canale d'Alba, Carru', Castagnito, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cherasco, Ciglie', Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Gorzegno, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, La Morra, Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Monchiero, Mondovi', Monforte d'Alba, Monta' d'Alba, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole, Neive Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Priocca, Prunetto Roascio, Rocca Ciglie', Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, San Benedetto Belbo, San Michele Mondovi', Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Perno, Torre Bormida, Treiso Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba, Vicoforte.

Provincia di Torino:
l'intero territorio dei comuni di: Andezeno, Arignano, Baldissero torinese, Cinzano, Chieri, Marentino, Mombello torinese, Montaldo torinese, Moriondo torinese, Pavarolo, Pecetto torinese, Pino torinese, Riva presso Chieri, Sciolze.

4. Le uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata "Piemonte" Moscato, "Piemonte" Moscato passito, "Piemonte" Brachetto, "Piemonte" Brachetto spumante" dovranno essere prodotte nelle zone rispettivamente indicate:

"Piemonte" Moscato, "Piemonte" Moscato passito

Provincia di Alessandria:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Carpeneto, Cassine, Castelletto d'Erro, Castelnuovo Bormida, Cavatore Grognardo, Melazzo, Montaldo Bormida, Orsara Bormida, Ponti, Ricaldone, Rivalta Bormida, Roccagrimalda, Strevi, Terzo, Trisobbio, Visone.

Provincia di Asti:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Agliano Terme, Bruno, Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Cortiglione, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Moasca, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Montegrosso d'Asti, Nizza Monferrato, Quaranti, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, San Marzano Oliveto, Sessame, Vaglio Serra, Vesime, Vinchio d'Asti.

Provincia di Cuneo:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Alba, Borgomale Camo, Castiglione Tinella, Castino, Cortemilia, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Perletto, Rocchetta Belbo, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Treiso, Trezzo Tinella.

"Piemonte" Brachetto, "Piemonte" Brachetto spumante, Piemonte Brachetto passito:

Provincia di Alessandria:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Carpeneto, Cassine, Castelletto d'Erro, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Gamalero, Grognardo, Melazzo, Montaldo Bormida, Orsara Bormida, Ponti, Ricaldone, Rivalta Bormida, Roccagrimalda, Spigno Monferrato, Strevi, Terzo, Trisobbio, Visone.

Provincia di Asti:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Agliano Terme, Asti, Azzano, Belveglio, Bruno, Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Cortiglione, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Moasca, Mombaruzzo, Mombercelli, Monastero Bormida, Mongardino, Montabone, Montaldo Scarampi, Montegrosso d'Asti, Nizza Monferrato, Quaranti, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, Sessame, Vaglio Serra, Vesime, Vigliano d'Asti, Vinchio d'Asti.

Provincia di Cuneo:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Alba, Borgomale, Camo, Castiglione Tinella, Castino, Cortemilia, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Perletto, Rocchetta Belbo, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Treiso, Trezzo Tinella.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: argillosi/limosi/rocciosi/sabbiosi/calcarei/silicei e loro eventuali combinazioni;
giacitura: collinare o pedemontana con terreni sabbiosi in presenza di scheletro o pianeggiante con terreni di origine morenica. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
altitudine: non inferiore a metri 100 s.l.m;
esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;

Densità di impianto, forme di allevamento, sistemi di potatura:
a) per le province di Alessandria, Asti e Cuneo:
densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.300;
forme di allevamento e sistemi di potatura: la controspalliera con potatura Guyot tradizionale, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve;

b) per le province di Biella, Novara, Torino , Vercelli e Verbano Cusio Ossola:
densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 2.500. A tale limite minimo è ammessa la deroga per i vigneti con forma d'allevamento a pergola;
forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve);

e' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
" Piemonte" bianco	14	9,5
"Piemonte" bianco frizzante	14	9,5
"Piemonte" rosso	13	10
"Piemonte" rosso frizzante	13	10
"Piemonte" rosato	13	10
"Piemonte" rosato frizzante	13	10
"Piemonte" spumante	11	9,5
"Piemonte" Pinot bianco spumante	11	9,5
"Piemonte" Pinot grigio spumante	11	9,5
"Piemonte" Pinot nero spumante	11	9,5
"Piemonte" Pinot spumante	11	9,5
"Piemonte" Pinot Chardonnay spumante	11	9,5
"Piemonte"Chardonnay-Pinot spumante	11	9,5
"Piemonte" Albarossa	9	12
"Piemonte" Barbera	12	10,5
"Piemonte" Barbera frizzante	12	10,5
"Piemonte" Dolcetto	11	10
"Piemonte" Dolcetto frizzante	11	10
"Piemonte" Freisa	9,5	10,5
"Piemonte" Grignolino	9,5	10,5
"Piemonte" Bonarda	11	10,0
"Piemonte" Bonarda frizzante	11	10,0
"Piemonte" Cabernet Sauvignon	11	10,5
"Piemonte" Merlot	11	10,5
"Piemonte" Pinot nero	11	10,5
"Piemonte" Syrah	11	10,5
"Piemonte" Cortese	13	9,5
"Piemonte" Cortese frizzante	13	9,5
"Piemonte" Cortese spumante	13	9,5
"Piemonte" Chardonnay	11	9,5
"Piemonte" Chardonnay frizzante	11	9,5
"Piemonte" Chardonnay spumante	11	9,5

“Piemonte” Sauvignon	11	10,0
“Piemonte” Brachetto	9	10,0
“Piemonte” Brachetto spumante	9	10,0
“Piemonte” Brachetto passito	6	12,50
“Piemonte” Moscato	11,5	10,0
“Piemonte” Moscato passito	6	12,50

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Piemonte" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4 In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della da ta d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima di cui al presente articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela puo' fissare i limiti massimi di uva per ettaro rivendicabili inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessita' di conseguire un miglior equilibrio di mercato; In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

7. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di Tutela, vista la situazione di mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione temporanea delle iscrizioni allo Schedario Vitivinicolo di nuovi impianti che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione dei vini a D.O.C. "Piemonte" devono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione Piemonte.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere superiore a:

Vini	Resa uva/vino	Produzione max. di vino L/Ha
“Piemonte” bianco	70%	9.800
“Piemonte” bianco frizzante	70%	9.800
“Piemonte” rosso	70%	9.100
“Piemonte” rosso frizzante	70%	9.100
“Piemonte” rosato	70%	9.100
“Piemonte” rosato frizzante	70%	9.100
“Piemonte” spumante	70%	7.700
“Piemonte” Pinot bianco spumante	70%	7.700
“Piemonte” Pinot grigio spumante	70%	7.700
“Piemonte” Pinot nero spumante	70%	7.700
“Piemonte” Pinot spumante	70%	7.700
“Piemonte” Pinot-Chardonnay spumante	70%	7.700
“Piemonte”Chardonnay-Pinot spumante	70%	7.700
“Piemonte” Albarossa	70%	6.300
“Piemonte” Barbera	70%	8.400
“Piemonte” Barbera frizzante	70%	8.400
“Piemonte” Dolcetto	70%	7.700
“Piemonte” Dolcetto frizzante	70%	7.700
“Piemonte” Freisa	70%	6.650
“Piemonte” Grignolino	70%	6.650

“Piemonte” Bonarda	70%	7.700
“Piemonte” Bonarda frizzante	70%	7.700
“Piemonte” Cabernet Sauvignon	70%	7.700
“Piemonte” Merlot	70%	7.700
“Piemonte” Pinot nero	70%	7.700
“Piemonte” Syrah	70%	7.700
“Piemonte” Cortese	70%	9.100
“Piemonte” Cortese frizzante	70%	9.100
“Piemonte” Cortese spumante	70%	9.100
“Piemonte” Chardonnay	70%	7.700
“Piemonte” Chardonnay frizzante	70%	7.700
“Piemonte” Chardonnay spumante	70%	7.700
“Piemonte” Sauvignon	70%	7.700
“Piemonte” Brachetto	70%	6.300
“Piemonte” Brachetto spumante	70%	6.300
“Piemonte” Brachetto passito	50%	3.000
“Piemonte” Moscato	75%	8.625
“Piemonte” Moscato passito	50%	3.000

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non otre il 75% per tutti i vini, tranne il passito che non puo' superare il 55%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detti limiti percentuali decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

3. La spumantizzazione, per la produzione dei vini spumanti, di cui al presente disciplinare deve essere effettuata con il metodo della fermentazione in autoclave o in bottiglia, con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.
Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini destinati alla produzione degli spumanti devono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione Piemonte.

4. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento appresso indicato:

vini	durata mesi	decorrenza
Piemonte Moscato passito	12	dal 1° gennaio dell'anno successivo alla produzione delle uve
Piemonte Brachetto passito	12	dal 1° gennaio dell'anno successivo alla produzione delle uve
Piemonte Albarossa	12	dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve
Piemonte Freisa	4	dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve

5. E' consentita la scelta vendemmiale dalle denominazioni interamente comprese nella zona di produzione della denominazione di origine controllata "Piemonte" a condizione che abbiano con quest'ultima compatibilita' di resa, di titolo alcolometrico naturale e di composizione ampelografica.

6. Possono essere riclassificati con la denominazione di origine controllata "Piemonte" i vini la cui zona di produzione ricade interamente nella delimitazione di cui al precedente art. 3, e che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

7.La possibilità di destinare alla rivendicazione della DOC Piemonte gli esuberi di produzione delle DOCG insistenti nella stessa area di produzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è subordinata a specifica autorizzazione regionale su richiesta del relativo Consorzio di tutela della DOCG di provenienza e sentite le Organizzazioni di categoria.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1.I vini di cui agli articoli 1 e 5 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Piemonte bianco
colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, intenso, gradevole;
sapore: fresco, asciutto o abboccato, talvolta amabile, talvolta vivace;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 10%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 gr/l.

Piemonte bianco frizzante
colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, intenso, gradevole;
sapore: fresco, asciutto o abboccato, talvolta amabile;
spuma: vivace, evanescente
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 10%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 gr/l

Piemonte con specificazione di due vitigni a bacca bianca
colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, intenso, gradevole;
sapore: fresco, asciutto o abboccato, talvolta amabile, talvolta vivace;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 10%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 gr/l
Piemonte rosso
colore: rosso;
odore: vinoso gradevole;
sapore: fresco, asciutto o abboccato, talvolta amabile, talvolta vivace;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 20 gr/l

Piemonte rosso frizzante
colore: rosso;
odore: vinoso gradevole;
sapore: fresco, asciutto o abboccato, talvolta amabile;
spuma: vivace, evanescente
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 20 gr/l

Piemonte con specificazione di due vitigni a bacca nera
colore: rosso;
odore: vinoso gradevole;
sapore: fresco, asciutto o abboccato, talvolta amabile, talvolta vivace;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 20 gr/l

Piemonte rosato
colore: da rosato chiaro a cerasuolo più o meno intenso;
odore: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: fresco, asciutto o abboccato, talvolta amabile, talvolta vivace;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 gr/l

Piemonte rosato frizzante
colore: da rosato chiaro a cerasuolo più o meno intenso;
odore: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: fresco, asciutto o abboccato, talvolta amabile;
spuma: vivace, evanescente
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 gr/l

"Piemonte" spumante; "Piemonte" Pinot bianco spumante; "Piemonte" Pinot grigio spumante; "Piemonte" Pinot nero spumante; "Piemonte" Pinot spumante; "Piemonte" Chardonnay-Pinot spumante; "Piemonte" Pinot-Chardonnay spumante:
colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: sapido, caratteristico;
spuma: fine, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

"Piemonte" Albarossa
colore: rosso rubino carico;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto, di buon corpo;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12,50% Vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l
acidita' totale massima: 7,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

"Piemonte" Barbera:
colore: rosso piu' o meno intenso;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto o abboccato, di buon corpo, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidita' totale minima: 4.5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.

"Piemonte" Barbera frizzante:
colore: rosso piu' o meno intenso;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto o abboccato, di buon corpo;
spuma: vivace, evanescente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidita' totale minima: 4.5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.

Piemonte Dolcetto
colore: rosso rubino talvolta con riflessi violacei;
odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto o abboccato, gradevolmente amarognolo, di discreto corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 20gr/l

"Piemonte" Dolcetto frizzante
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto o abboccato, gradevolmente amarognolo, di discreto corpo, armonico;
spuma: vivace, evanescente
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 20gr/l
"Piemonte" Freisa
colore: rosso rubino con tendenza a leggero granato quando invecchia ;
odore: vinoso, caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, leggermente acidulo, con l'invecchiamento più armonico e delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 23gr/l

"Piemonte" Grignolino:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato, fruttato;
sapore: asciutto o abboccato, leggermente tannico, gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

"Piemonte" Bonarda:
colore: rosso rubino intenso;
odore: intenso, gradevole;
sapore: asciutto, abboccato o amabile, leggermente tannico, fresco, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11 % vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

"Piemonte" Bonarda frizzante:
colore: rosso rubino intenso;
odore: intenso, gradevole;
sapore: asciutto, o abboccato o amabile, leggermente tannico, fresco;
spuma: vivace, evanescente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 vol.%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l .

"Piemonte" Cabernet Sauvignon
colore: rosso rubino ;
odore: caratteristico, tenue, delicato;
sapore: asciutto o abboccato, di buon corpo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 vol.%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l .

“Piemonte” Merlot
colore: rosso rubino ;
odore: caratteristico, tenue, delicato;
sapore: asciutto o abboccato, di buon corpo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 vol.%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l .

“Piemonte” Pinot nero
colore: rosso rubino, talvolta con riflessi aranciati ;
odore: caratteristico, ampio, delicato;
sapore: asciutto o abboccato, di buon corpo, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 vol.%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l .

“Piemonte” Syrah
colore: rosso rubino ;
odore: caratteristico, delicato, lievemente speziato;
sapore: asciutto, o abboccato, di buon corpo, armonico, lievemente tannico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 vol.%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l .

"Piemonte" Cortese:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato, gradevole, persistente;
sapore: fresco, asciutto o abboccato, piacevole, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

"Piemonte" Cortese frizzante:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato, gradevole, persistente;
sapore: fresco, asciutto o abboccato, piacevole;
spuma: vivace, evanescente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

"Piemonte" Cortese spumante:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato, gradevole, persistente;
sapore: fresco, piacevole, da pas dosè a demi-sec;
spuma: fine, persistente;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 10% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

"Piemonte" Chardonnay:
colore: giallo paglierino chiaro con sfumature verdognole;
odore: leggero, profumo caratteristico;
sapore: asciutto o abboccato, vellutato, morbido, armonico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

"Piemonte" Chardonnay frizzante:
colore:giallo paglierino chiaro con sfumature verdognole;
odore: leggero, profumo caratteristico;
sapore: asciutto o abboccato, vellutato, morbido, armonico;
spuma: vivace, evanescente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

"Piemonte" Chardonnay spumante:
colore: giallo paglierino chiaro con sfumature verdognole;
odore: leggero, profumo caratteristico;
sapore: vellutato, morbido, armonico, da pas dosè a demi-sec;
spuma: fine, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

"Piemonte" Sauvignon
colore: giallo paglierino ;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto o abboccato, fresco, piacevole;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

"Piemonte" Brachetto:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, talvolta tendente al rosato;
odore: caratteristico, con delicato aroma muschiato;
sapore: delicato, piu' o meno dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
di cui svolto almeno 6%;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
Il vino a denominazione di origine controllata "Piemonte" Brachetto
all'atto dell'immissione al consumo puo' essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non superiore a 2 bar.

"Piemonte" Brachetto spumante:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, talvolta tendente al rosato;
odore: caratteristico, con delicato aroma muschiato;
sapore: delicato, piu' o meno dolce;
spuma: fine, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol., di cui svolto almeno 6%;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

"Piemonte" Brachetto passito:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, talvolta tendente al rosato;
odore: caratteristico, con delicato aroma muschiato;
sapore: delicato, piu' o meno dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 16,0% vol., di cui almeno 9% svolti;
zuccheri residui: minimo 50 gr/litro;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

"Piemonte" Moscato:
colore: paglierino o giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: profumo caratteristico dell'uva moscato;
sapore: dall'aroma caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol., di cui almeno 5,5% svolti e non oltre 7%;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
Il vino a denominazione di origine controllata "Piemonte" Moscato all'atto dell'immissione al consumo puo' essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non superiore a 2 bar.

"Piemonte" Moscato passito:
colore: giallo oro, tendente all'ambrato piu' o meno intenso;
odore: profumo intenso, complesso, sentore muschiato caratteristico dell'uva moscato;
sapore: dolce, armonico, vellutato, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 15,5% vol., di cui almeno 11% svolti;
zuccheri residui: minimo 50 gr/litro;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

2. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, l'odore ed il sapore dei vini puo' evidenziare lieve sentore di legno.

3. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Piemonte", con l'esclusione dei vini spumanti, per i quali valgono le norme comunitarie e nazionali riferite agli spumanti, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.

2. E' altresi' vietato l'impiego di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e localita' comprese nelle zone delimitate nel precedente art. 3, nonche' l'uso della menzione "vigna" seguita dal toponimo.

3. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

4. Per i vini di cui all'art. 1 la designazione "Piemonte" immediatamente seguita dalla dicitura "denominazione di origine controllata" dovra' precedere immediatamente, in etichetta, la specificazione relativa ai vitigni o al colore o alla qualificazione specifica 'vigneti di montagna'; tali specificazioni dovranno essere altresì riportate in etichetta in caratteri di dimensione inferiori o uguali a quelli utilizzati per indicare la denominazione "Piemonte", senza alcun obbligo di uguaglianza per il tipo di carattere e il colore.

4bis. I vini che riportano in etichetta la qualificazione specifica “vigneti di montagna” devono essere prodotti con uve provenienti dai vigneti posti nei comuni riportati all’allegato 1 alla lettera a), ed aventi le caratteristiche orografiche indicate nello stesso allegato 1 lettera b) .

5. Nella etichettatura dei vini “Piemonte” rosso, “Piemonte” rosato, “Piemonte” bianco, “Piemonte” rosso frizzante, “Piemonte” rosato frizzante, “Piemonte” bianco frizzante, “Piemonte” con qualificazione specifica ‘vigneti di montagna, è consentita la descrizione della base ampelografica, nel rispetto della regolamentazione vigente in materia.

6. In sede di designazione, per gli spumanti ottenuti da Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero, e' ammesso il sinonimo Pinot.

7. Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali riguardanti gli spumanti, la denominazione di origine controllata "Piemonte" con le specificazioni "Pinot - Chardonnay" e "Chardonnay - Pinot" puo' essere utilizzata per designare i vini spumanti ottenuti con la mescolanza dei mosti o vini ottenuti da uve di vigneti delle rispettive varieta' iscritti agli albi del presente disciplinare, che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare e con la prevalenza quantitativa di quello indicato per primo.

8. I vini rossi, ad esclusione degli aromatici, atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata "Piemonte" di cui all'art.1, possono utilizzare in etichetta la dicitura “Novello”, secondo la vigente normativa per i vini Novelli.

9. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’art.1 , con l’esclusione delle tipologie spumanti e frizzanti è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

10. Il vino a D.O.C. "Piemonte" Moscato deve essere immesso al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalle norme comunitarie e nazionali e chiuso con tappo non a fungo.

Art. 8.
Confezionamento

1. Per il confezionamento dei vini di cui all'art. 1 sono consentiti tutti i contenitori previsti dalla normativa vigente ivi compresi, limitatamente alle tipologie “Piemonte” rosso, “Piemonte” rosato, “Piemonte” bianco, “Piemonte” con qualificazione specifica ‘vigneti di montagna, "Piemonte" Chardonnay, "Piemonte" Cortese, “Piemonte” Sauvignon, "Piemonte" Barbera, "Piemonte" Bonarda, "Piemonte" Grignolino, “Piemonte” Dolcetto, “Piemonte” Freisa, “Piemonte” Cabernet Sauvignon, “Piemonte” Merlot, “Piemonte” Pinot nero, “Piemonte” Syrah, i contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacità non inferiore a due litri. Qualora tali contenitori siano compatibili con le tipologie spumante e frizzante, saranno utlizzabili anche per tali tipologie.

2. Per il vino Piemonte Albarossa le bottiglie utilizzate per il confezionamento devono corrispondere ai tipi previsti dalla normativa vigente, devono essere di capacità inferiore o pari a 500 Cl, con specifica esclusione della capacità pari a 200 Cl e dei contenitori non in vetro di qualsiasi capacità consentita dalla norma.

3. Per tutti i vini di cui all'art. 1 sono consentiti tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente

ALLEGATO *1*

Utilizzo qualificazione "Vigneti di montagna".

A) Zona di Produzione

Le uve per l'ottenimento dei vini che riportano in etichetta la qualificazione specifica "vigneti di montagna"', devono essere prodotte nei comuni sotto indicati:

Provincia di Alessandria:
Albera Ligure, Arquata Scrivia, Avolasca, Borghetto di Borbera, Bosio, Brignano Frascata, Cantalupo Ligure, Carrosio, Cartosio, Casaleggio Boiro, Casasco, Cassinelle, Castellania, Castelletto d'Erro, Cavatore, Costa Vescovato, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Grondona, Lerma, Malvicino, Merana, Molare, Momperone, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montecharo d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Pareto, Ponzone, Pozzol Groppo, Rocchetta Ligure, San Sebastiano Curone, Serravalle Scrivia, Spigno Monferrato, Stazzano, Tagliolo Monferrato, Vignole Borbera.

Provincia di Asti:
Bubbio, Cassinasco, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime.

Provincia di Biella:
Cerreto Castello, Cossato, Curino, Lessona, Magnano, Quaregna, Sostegno, Ternengo, Valdegno, Vigliano Biellese, Zimone.

Provincia di Cuneo:
Albaretto della Torre, Arguello, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Barge, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bernezzo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Boves, Briaglia, Brondello, Busca, Camerana, Caraglio, Castellar, Castelletto Uzzone, Castellino Tanaro, Castino, Cerreto Langhe, Ceva, Ciglié, Cissone, Cortemilia, Costigliole Saluzzo, Cravanzana, Dronero, Envie, Feisoglio, Garessio, Gorzegno, Gottasecca, Igliano, Lequio Berria, Lesegno, Levice, Magliano Alpi, Marsaglia, Martiniana Po, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monesiglio, Montaldo di Mondovì, Murazzano, Niella Belbo, Pagno, Paroldo, Perletto, Peveragno, Pezzolo Valle Uzzone, Pianfei, Piasco, Priero, Priola, Prunetto, Revello, Rifreddo, Roascio, Rocca Ciglié, Rocchetta Belbo, Rossana, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, San Michele Mondovì, Sanfront, Scagnello, Serravalle Langhe, Somano, Torre Bormida, Torresina, Verzuolo, Vicoforte, Villanova Mondovì, Villar San Costanzo.

Provincia di Novara:
Nebbiuno.

Provincia di Torino:
Almese, Avigliana, Bibiana, Borgiallo, Borgone Susa, Bricherasio, Bruzolo, Cantalupa, Carema, Caselette, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chianocco, Chiesanuova, Chiomonte, Colleretto Castelnuovo, Condove, Cumiana, Cuorgné, Exilles, Forno Canavese, Frossasco, Giaglione, Giaveno, Gravere, Levone, Lugnacco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Meana di Susa, Mompantero, Nomaglio, Perosa Argentina, Pertusio, Pinasca, Pinerolo, Piossasco, Pomaretto, Prarostino, Prascorsano, Pratiglione, Quassolo, Quincinetto, Reano, Rivara, Roletto, Rubiana, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Sangano, Settimo Vittone, Susa, Tavagnasco, Trana, Valperga, Venaus, Vidracco, Villar Dora, Villar Pellice, Vistrosio.

Verbano Cusio Ossola:
Brovello-Carpugnino, Crevoladossola, Domodossola, Masera, Montecrestese, Pieve Vergonte, Trontano.

B) caratteristiche dei vigneti

I vigneti destinati alla produzione dei vini che riportano in etichetta la qualificazione specifica "vigneti di montagna" devono rispettare altitudine pari o superiore ai 500 m s.m.l., con riferimento al dato medio del vigneto, e almeno una delle seguenti condizioni:
- pendenza pari o superiore al 30% con riferimento al dato medio del vigneto;
- impianto realizzato con sistemazioni a gradoni o terrazze.

10A09003

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Sabbioneta».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio Volontario Lambrusco Mantovano Doc, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica «Sabbioneta»;

Visto il parere favorevole della Regione Lombardia sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 20 e 21 aprile 2010 parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto ministeriale, la proposta del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Sabbioneta», secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «SABBIONETA»

Art. 1.

L'indicazione geografica tipica «Sabbioneta», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

L'indicazione geografica tipica «Sabbioneta» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini a indicazione geografica tipica «Sabbioneta» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova a bacca di colore corrispondente.

L' Indicazione geografica tipica «Sabbioneta», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Ancellotta, Barbera, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenere, Chardonnay, Cortese, Corvina, Fortana, Garganega, Groppello gentile, Malvasia bianca, Marzemino, Merlot, Molinara, Negrara, Pinot Bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling, Rondinella, Sangiovese, Sauvignon, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni .

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.

L' Indicazione geografica tipica «Sabbioneta» con la specificazione del vitigno: «Cabernet», è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni Cabernet sauvignon e Cabernet franc da soli o congiuntamente per almeno l'85%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.

L'indicazione geografica tipica «Sabbioneta», con la specificazione del vitigno: «Lambrusco», è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Maestri, Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco Viadanese da soli o congiuntamente per almeno l'85%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.

L' Indicazione geografica tipica «Sabbioneta», con la specificazione del vitigno: «Trebbiano», è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni Trebbiano romagnolo, Trebbiano toscano, Trebbiano giallo e Trebbiano di Soave da soli o congiuntamente per almeno l'85%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.

L'indicazione geografica tipica «Sabbioneta», con la specificazione del vitigno: «Riesling», è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni Riesling e Riesling italico da soli o congiuntamente per almeno l'85%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.

I vini a indicazione geografica tipica «Sabbioneta» con la specifica di un vitigno a bacca nera possono essere prodotti anche nella tipologia novello.

I vini a indicazione geografica tipica «Sabbioneta» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica «Sabbioneta» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Sabbioneta, Viadana, Commessaggio, in Provincia di Mantova.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini a indicazione geografica tipica "Sabbioneta", seguita o meno dal riferimento al vitigno, non deve essere superiore a tonnellate 22 (limite già comprensivo dell'aumento del 20% di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1996) sia per le tipologie bianco, rosso e rosato che per le tipologie con indicazione del vitigno.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Sabbioneta», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9% per i bianchi;

9% per i rosati;

9% per i rossi;

9% per i frizzanti;

Art. 5.

La zona di vinificazione delle uve e dei mosti atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Sabbioneta» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di vinificazione, è consentito che tale operazione sia effettuata nei comuni confinanti alla zona delimitata.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione dell'indicazione geografica tipica «Sabbioneta» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all' 80% per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini a indicazione geografica tipica «Sabbioneta» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici

totali minimi:

«Sabbioneta» bianco 10%;

«Sabbioneta» rosso 10%;

«Sabbioneta» rosato 10%;

«Sabbioneta» novello 11%;

«Sabbioneta» frizzante 10%;

Titolo alcoolometrico volumico minimo 10% anche per le tipologie con la specificazione del nome dei seguenti vitigni:

Ancellotta, Barbera, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenére, Chardonnay, Cortese, Corvina, Fortana, Garganega, Groppello gentile, Lambrusco (anche vinificato in bianco), Malvasia bianca, Marzemino, Merlot, Molinara, Negrara, Pinot Bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling, Rondinella, Sangiovese, Sauvignon e Trebbiano.

Art. 7.

All'indicazione geografica tipica «Sabbioneta» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

I vini a indicazione geografica tipica «Sabbioneta» possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Per i vini a indicazione geografica tipica «Sabbioneta» tipologia Lambrusco, qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, è consentita la chiusura con tappo a fungo, ancorato a gabbietta metallica o capsula, tradizionalmente usato nella zona di produzione.

L'indicazione geografica tipica «Sabbioneta» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti negli appositi schedari viticoli dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

10A09002

Adozione dei Piani di gestione della flotta a strascico, articolati per GSA

Con decreto direttoriale n. 44 del 17 giugno 2010, sono stati adottati otto piani nazionali di gestione della flotta a strascico, di cui cinque relativi alle GSA che ricadono nelle aree in obiettivo convergenza e tre relativi alle GSA che richiedono in aree obiettivo fuori convergenza.

Il provvedimento ed i relativi piani di gestione sono pubblicati sul sito del Ministero www.politicheagricole.gov.it

10A08999

Domanda di registrazione della denominazione «Zázrivský Korbáčik»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 188 del 13 luglio 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Repubblica Slovacca, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Formaggi - «ZÁZRIVSKÝ KORBÁČIK».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello Sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, del predetto regolamento comunitario.

10A09092

Domanda di registrazione della denominazione «Alföldi Kamillavirágzat»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 192 del 16 luglio 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Alföldi vadontermő kamillavirág gyűjtők és, feldolgozók csoportosulása (Associazione dei raccoglitori e dei trasformatori dei fiori di camomilla selvatica dell'Alföld) - Ungheria, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Altri prodotti dell'Allegato I del trattato - «ALFÖLDI KAMILLAVIRÁGZAT».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello Sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, del predetto regolamento comunitario.

10A09091

Domanda di registrazione della denominazione «Pera De Lleida»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 192 del 16 luglio 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Spagna, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - «PERA DE LLEIDA».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello Sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, del predetto regolamento comunitario.

10A09090

Domanda di registrazione della denominazione «Mostviertler Birnmost»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 192 del 16 luglio 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla «Regionalmanagement Mostviertel - Verein zur Förderung des Mostviertelmanagements» - Austria, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Altri prodotti dell'Allegato I del trattato (spezie, ecc.) - «MOSTVIERTLER BIRNMOST».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello Sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, del predetto regolamento comunitario.

10A09089

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Levocarvit»

Estratto determinazione V&A/N/T n. 1495 del 7 luglio 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società ***MITIM S.R.L.*** (codice fiscale 07047730150) con sede legale e domicilio fiscale in VIA RODI, 27, 25124 - BRESCIA (BS).

Medicinale ***LEVOCARVIT***

Confezione AIC N° 025943010 - "1 G/10 ML SOLUZIONE ORALE" 10 CONTENITORI MONODOSE DA 10 ML

E' ora trasferita alla società:

AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL (codice fiscale 00826170334) con sede legale e domicilio fiscale in VIA COZZAGLIO, 24, 25125 - BRESCIA (BS).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A09043

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ketofarm»

Estratto determinazione V&A/N/T n. 1496 del 7 luglio 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società ***TEIKOKU PHARMA UK LTD*** con sede legale e domicilio in 7 FLOOR, CENTRAL HOUSE, 1 BALLARDS LANE, FINCHLEY - LONDON N3 1LQ (GRAN BRETAGNA).

Medicinale ***KETOFARM***

Confezione AIC N° 036466011 - "100 MG/ 2,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 6 FIALE 2,5 ML
036466023 - "5% GEL" TUBO DA 50 G

E' ora trasferita alla società:

IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. (codice fiscale 10616310156) con sede legale e domicilio fiscale in VIA MARTIRI DI CEFALONIA, 2, 26900 - LODI (LO).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A09044

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Damide»

Estratto determinazione V&A/N/T n. 1497 del 7 luglio 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società ***BENEDETTI S.P.A.*** (codice fiscale 00761810506) con sede legale e domicilio fiscale in VICOLO DE' BACCHETTONI, 3, 51100 - PISTOIA (PT).

Medicinale ***DAMIDE***

Confezione AIC N° 025161035 - "2,5 MG CAPSULE RIGIDE"50 CAPSULE

E' ora trasferita alla società:

BENEDETTI & CO. S.P.A. (codice fiscale 01670410479) con sede legale e domicilio fiscale in VIA BOLOGNESE, 250, 51020 - PISTOIA (PT).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A09045

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Clindamicina Pulitzer»

Estratto determinazione V&A/N/T n. 1498 del 7 luglio 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società ***PULITZER ITALIANA S.R.L.*** (codice fiscale 03589790587) con sede legale e domicilio fiscale in VIA TIBURTINA, 1004, 00156 - ROMA (RM).

Medicinale ***CLINDAMICINA PULITZER***

Confezione AIC N° 034598019 - "600 MG/4 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FIALA 4 ML

E' ora trasferita alla società:

FISIOPHARMA S.R.L. (codice fiscale 02580140651) con sede legale e domicilio fiscale in NUCLEO INDUSTRIALE, 84020 - PALOMONTE - SALERNO (SA).

Con variazione della denominazione del medicinale in: ***CLIDAXIN***

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A09041

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fersinum»

Estratto determinazione V&A/N/T n. 1499 del 7 luglio 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società ***E-PHARMA TRENTO S.P.A.*** (codice fiscale 01420070227) con sede legale e domicilio fiscale in VIA PROVINA, 2, 38040 - RAVINA DI TRENTO - TRENTO (TN).

Medicinale ***FERSINUM***

Confezione AIC N° 035988017 - " 25 MG COMPRESSE EFFERVESCENTI " 20 COMPRESSE (TUBO)
035988029 - " 25 MG COMPRESSE EFFERVESCENTI " 20 COMPRESSE

E' ora trasferita alla società:

PENSA PHARMA S.P.A. (codice fiscale 02652831203) con sede legale e domicilio fiscale in VIA ROSELLINI IPPOLITO, 12, 20124 - MILANO (MI).

Con variazione della denominazione del medicinale in ***KETOPROFENE PENSA***

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A09046

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ciprofloxacina IPFI»

Estratto determinazione V&A/N/T n. 1500 del 7 luglio 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società ***I.P.F.I. INDUSTRIA FARMACEUTICA SRL*** (codice fiscale 07512780151) con sede legale e domicilio fiscale in VIA EGADI, 7, 20144 - MILANO (MI).

Medicinale ***CIPROFLOXACINA IPFI***

Confezione AIC N° 036901015 - " 250 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM " 10 COMPRESSE
036901027 - " 500 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM " 6 COMPRESSE
036901039 - " 750 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM " 12 COMPRESSE

E' ora trasferita alla società:

LABORATORI ALTER S.R.L. (codice fiscale 04483510964) con sede legale e domicilio fiscale in VIA EGADI, 7, 20144 - MILANO (MI).

Con variazione della denominazione del medicinale in ***CIPROFLOXACINA ALTER***

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A09042

REGIONE TOSCANA

Approvazione ordinanza n. 22 del 7 luglio 2010 relativa alla situazione emergenziale nell'Isola di Giannutri

Il Presidente della Regione Toscana ai sensi dell'art. 27, legge regionale n. 67 del 29 dicembre 2003;

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 22 del 7 luglio 2010 ha disposto:

la realizzazione in via d'urgenza di opere provvisionali finalizzate a garantire un'agibilità temporanea del pontile di Cala Spalmatoio;

il finanziamento dei relativi lavori per un importo di euro 90.000,00;

l'affidamento dell'esecuzione dell'intervento all'Ufficio tecnico del Genio Civile - Area Vasta Grosseto - Siena - Ufficio regionale delle opere marittime sede di Livorno;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 14 luglio 2010 parte prima.

10A08989

Approvazione ordinanza n. 21 del 7 luglio 2010

Il Presidente della Regione Toscana nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 per gli eccezionali eventi meteorologici dell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010 nel territorio della regione Toscana;

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 21 del 7 luglio 2010 ha provveduto alla modifica dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 16 dell'11 giugno 2010 concernente le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi per gli interventi di somma urgenza, per i privati e per le imprese;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 14 luglio 2010 parte prima.

10A08990

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUC-174) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.